VERBALE
ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DSSB 2 Bs Ovest di Gussago
Lunedì 9 Settembre 2013 ore 14,30 – 17,30

AMMINISTRATORI PRESENTI: Assessori ai Servizi Sociali dei Comuni di Berlingo, Castegnato, Cellatica, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Travagliato; Sindaco dei Comuni di Castel Mella, Gussago, Torbole Casaglia.

C'E' IL NUMERO LEGALE DEGLI AVENTI DIRITTO

TECNICI PRESENTI: dott. Armando Sciatti, dott.ssa Albertini Patrizia, Assistente Sociale Silvia Della Valle, Assistente Sociale Lara Ancellotti. Assistenti Sociali del Comune di Travagliato e Castel Mella.

ASL: dott.ssa Zanetti

1.
Il Presidente chiede se ci sono modifiche da apportare al verbale della seduta precedente e/o alle Deliberazioni del 10.06.2013. Non essendoci richieste di modifiche da parte dell'Assemblea i suddetti documenti vengono approvati.

2.
Il Presidente ricorda che, essendosi svolte le elezioni a Berlingo, ed essendoci pertanto stato un avvicendamento tra gli Assessori di quel Comune, la Sig.ra Dessole non è più presente alle Assemblee e non può, pertanto, ricoprire la carica di Vice-presidente.
Il Presidente chiede se ci sono proposte di candidatura per ricoprire il ruolo e, non essendoci altri interventi, propone lui il Sindaco del Comune di Gussago, Prof. Marchina, in quanto è stato eletto da poco e, perciò, potrà dare continuità; inoltre il Prof. Marchina ha già ricoperto in passato la carica di Presidente dell'Assemblea e, pertanto, sa come gestire le situazioni che possono presentarsi.
Il Presidente chiede se si vuole votare con voto segreto o palese e l'Assemblea stabilisce di utilizzare la modalità del voto palese.
Il Presidente mette a votazione la carica di Vice-presidente e l'Assemblea delibera con 9 voti a favore e 1 astenuto (il Prof Marchina) di eleggere quale Vice-presidente il Prof. Marchina, Sindaco del Comune di Gussago.

3.
Il Presidente ricorda che è necessario approvare lo schema di accordo transattivo tra la Provincia di Brescia in materia di assistenza ad personam e trasporto degli alunni disabili frequentati le scuole secondarie di secondo grado. Nella presentazione del riparto dello stesso, inoltre, ricorda che l'Assemblea aveva stabilito di versare il 5% di quanto ricavato agli avvocati e cede la parola al dott. Sciatti per una spiegazione più puntuale della questione.
Il dott. Sciatti ricorda che, quando a Novembre si era deliberato di assegnare agli avvocati il ricorso al Consiglio di Stato, si era pattuito come loro compenso, oltre alle spese vive, il 5% del ricavato. Quando i singoli Comuni avevano poi deliberato a Gennaio, però, non era più possibile applicare la quota lite (il 5%) e, pertanto, si era pattuito di indicare come compenso la quota espressa dalla tabella A4a del DM 140/2012.

Effettuati i conteggi emerge che la quota da versare agli avvocati con questo tipo di conteggio, però, è più alta rispetto a quella che si sarebbe versata applicando il 5% e, pertanto, è stato chiesto agli avvocati, che hanno accettato, uno sconto così da raggiungere l'importo del 5%.
Prende la parola l'Assessore di Rodengo che chiede se il compenso è stato considerato conteggiando anche l'anno 2012-2013 perché, secondo lui, questo anno sarebbe da escludere. Il dott. Sciatti spiega che è un'obiezione che è già stata mossa agli avvocati, ma che da verifiche è emerso che, in effetti, il calcolo va fatto su tutto il recuperato, anche sugli anni che non erano previsti a ricorso.
Su sollecitazione di Castel Mella, il dott. Sciatti spiega che i soldi verranno dati direttamente dalla Provincia ai Comuni, mentre le spese legali saranno pagate dai Comuni all'Azienda che provvederà a liquidare le fatture agli avvocati.
L'Assemblea vota unanimemente di approvare l'accordo transattivo e, nonostante il permanere delle perplessità dell'Assessore di Rodengo Saiano, di pagare le quote relative alle spese legali nella misura sopra discussa.

4.
Il Presidente cede la parola al dott. Sciatti per la presentazione dell'aggiornamento del bilancio di previsione. Il dott. Sciatti scorre tutto il bilancio spiegando puntualmente quanto indicato e sottolineando in particolar modo un utile di 13.173,85 euro. L'Assemblea conviene che, essendo una cifra minimale, è più indicato utilizzarla per le spese di trasloco e di sistemazione della sede: impianto di condizionamento, integrazione dell'acquisto di mobili e dotazione hardaware piuttosto che ampliare un intervento in essere e dà mandato in tal senso al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

5.
Il Presidente aggiorna l'Assemblea circa la questione della Scuola Audiofonetica. La competenza è sicuramente della Provincia essendo disabili sensoriali, ma la specificità della scuola va riconosciuta e la Provincia chiede ai Comuni di remunerare il 50% della retta proprio in ragione di questa particolarità.
Il dott. Sciatti sottolinea come, da un punto di vista legale, sia fondamentale non firmare alcuna convenzione nella quale si attribuisca la competenza ai Comuni ma, se il Comune lo ritiene, può prevedere un accordo con la scuola o la famiglia per remunerare comunque il 50% della spesa.
L'Assessore di Ospitaletto si trova d'accordo con questa posizione sottolineando l'importanza di una scuola di questo tipo, l'Assessore di Travagliato sottolinea come l'accordo vada fatto direttamente con la famiglia e l'Assistente sociale di Castel Mella, riportando la posizione del suo Comune, sottolinea come loro intendano eventualmente accordarsi con la scuola, ma non con la Provincia.
Tutti i presenti concordano con la specificità e l'importanza della Scuola Audiofonetica, ma anche sulla non opportunità di firmare convenzioni che vincolino i Comuni a pagare.
Chiede la parola l'Assessore di Roncadelle che sottolinea l'importanza di una decisione comune, sia riguardo a questa decisione che, più in generale, rispetto ad altri interventi\servizi, esperienza che in altri distretti è già in essere. Anche l'Assessore di Castegnato sottolinea l'importanza di decisioni condivise e coerenti.

6.
Il Presidente presenta il parere legale circa le competenze economiche per gli interventi messi in essere dall'USSM. La ragione sembra essere dalla parte dei Comuni anche se c'è poca giurisprudenza in tal senso e perciò poco materiale con cui confrontarsi.
L'Assemblea ragiona sulla possibilità di creare un protocollo che regoli il pagamento degli interventi, ma il rischio è di cadere nello stesso errore fatto con la Provincia e di firmare qualcosa che obblighi a pagare anche quello che non è di competenza dei Comuni.

L'Assemblea pertanto definisce che il prossimo caso andrà gestito tentando di raggiungere prima un accordo tra le parti che imputi le spese all'USSM (in ragione anche del parere legale) e, se questo non sarà possibile, il caso potrebbe essere usato per fare una "causa pilota".

7.
Il Presidente presenta il progetto Auser di telefonia sociale spiegando che il servizio avrebbe un costo annuo per utente di 35,00 euro. L'Assemblea definisce che ogni singolo Comune prenda una decisione autonoma rispetto all'adesione al progetto.

8.
Tra le varie ed eventuali chiede la parola l'Assessore di Travagliato presentando il problema del Vomere e dei costi della nuova sede. L'Assessore di Castegnato, in quanto dipendente della struttura, abbandona temporaneamente l'aula. L'Assessore di Travagliato prosegue presentando il progetto del Vomere e specificando che il Comune di Travagliato sta investendo molti soldi per la realizzazione dell'immobile e chiede se non è possibile che il Distretto sostenga questa iniziativa.
Il Presidente fa presente che i referenti del Vomere avevano già presentato il progetto all'Assemblea e che già allora si era addivenuti alla decisione di non intervenire in ragione del fatto che è una struttura privata e che non potrebbe garantire nessun posto di riserva per i Comuni che collaborassero alla sua costruzione. Investire soldi pubblici in tale direzione, pertanto, rappresenterebbe una decisione difficilmente sostenibile e condivisibile. L'Assemblea si ritrova nelle parole del Presidente.

9.
Rientra l'Assessore di Castegnato e chiede la parola la dott.ssa Zanetti ricordando che, come lo scorso anno, verranno chieste ai Comuni le sedi per svolgere la campagna antinfluenzale. Interviene l'Assessore di Roncadelle sottolineando che già lo scorso anno si era scritto all'ASL evidenziando il disappunto per la richiesta che impegna i Comuni rispetto a un problema strettamente sanitario. La dott.ssa Zanetti puntualizza che l'ASL è disponibile a farlo nei propri ambulatori dislocati sul territorio, gli altri Comuni possono fornire la sede o indirizzare i propri cittadini nei Comuni sede dell'ASL.

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"OVEST SOLIDALE"

Gussago, 03.09.2013
Prot U803/2013

Ai componenti dell'Assemblea dei Sindaci
dell'Ambito n. 2

Al Direttore DSSB Dott.ssa Lucilla Zanetti e
al Coordinatore sociale DSSB Dott.ssa Testa

OGGETTO: convocazione dell'Assemblea dei Sindaci (per Piano di Zona).

Il giorno **LUNEDI 9 SETTEMBRE 2013 alle ore 14,30** presso la sala Riunioni della sede dell'Azienda – Via Pinidolo n. 9 è convocata l'Assemblea dei Sindaci del Distretto n. 2 Brescia Ovest con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali e delibere seduta precedente;
2. Elezione del vice-presidente dell'Assemblea dei Sindaci;
3. Approvazione dello schema di accordo transattivo tra la Provincia di Brescia e i Comuni dell'Ambito Distrettuale di Brescia Ovest in materia di assistenza ad personam e trasporto degli alunni disabili frequentati le scuole secondarie di secondo grado;
4. Aggiornamento del bilancio di previsione 2013;

Comunicazioni:

-Aggiornamento in merito alla convenzione con la Provincia per la scuola audiofonetica;

-Parere legale rispetto alla competenza dei costi tra i Comuni e l'USSM;

-Progetto Auser di Telefonia sociale in uscita;

-Varie ed eventuali.

In attesa di incontrarVi, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
Dario Giannini

Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" via Pinidolo 9, 25064 Gussago Brescia
Tel 030/2524684 fax 030/2520401 e-mail amministrazione@pdzbsovest.it sito www.pianodizonabresciaovest.it
Codice Fiscale e Partita Iva n 02927940987

REGIONE LOMBARDIA
Giunta Regionale

Deliberazione n.VI/41788

Direttive per il funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci ai sensi dell'art.9, comma 6, della Legge Regionale 11.07.1997, n.31

A seguito di parere della Commissione consiliare
Numerazione precedente n.VI/39658 del 20 novembre 1998

del 5 marzo 1999

< *Omissis ...* >

Allegato "A"

Direttive per il funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci

IL DISTRETTO

Nell'ambito delle nuove Aziende Sanitarie Locali, il Distretto assume un ruolo decisivo, proprio in funzione della complessità dei servizi da erogare.

La stessa Legge Regionale di riordino individua il Distretto come *"Articolazione organizzativa su base territoriale il cui scopo è di assicurare il coordinamento permanente degli operatori e delle relative funzioni, la gestione dell'assistenza sanitaria, della educazione sanitaria, dell'informazione e prevenzione e delle attività socio-assistenziali attribuite alle competenze delle A.S.L. o delegate dai Comuni ....."*.

IL RUOLO DEI COMUNI

La Legge di riordino ha riservato ai Comuni, attraverso la Conferenza dei Sindaci, un ruolo importante soprattutto attraverso la partecipazione alla programmazione delle attività, l'esame dei bilanci e le verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e dei bilanci stessi.

I Comuni attraverso l'Assemblea distrettuale dei Sindaci possono formulare proposte e pareri alla Conferenza dei Sindaci dandone comunicazione al Direttore Generale, in ordine alle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi socio-sanitari ed esprimere il proprio parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie.

ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI

L'Assemblea è composta da tutti i Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale del Distretto.

L'Assemblea ha la sua sede in locali individuati d'intesa tra Direttore Generale dell'A.S.L. e il Presidente dell'Assemblea.

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea distrettuale dei Sindaci svolge le funzioni indicate nel punto della presente direttiva relativo al "ruolo dei Comuni".

L'Assemblea partecipa altresì alla Conferenza dei Servizi di cui agli artt.14 e 15 della Legge 241/90 quale strumento per verificare l'andamento dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei distretti monocomunali le funzioni dell'Assemblea sono assolte dal Sindaco o da suo delegato.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

La prima riunione dell'Assemblea dei Sindaci del distretto è convocata dal Direttore Generale dell'A.S.L.

Il Presidente dell'Assemblea viene eletto nella prima seduta, fra tutti i Sindaci del distretto, a scrutinio segreto, con unica votazione e con espressione di un'unica preferenza.

E' eletto il Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti viene eletto il Sindaco del Comune con maggiore anzianità di carica; a parità di anzianità di carica, viene eletto il più anziano di età.

Con le stesse procedure l'Assemblea elegge un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

In rapporto al numero dei Comuni che appartengono al Distretto ed alla sua complessità, l'Assemblea può individuare al suo interno un organismo esecutivo composto dal Presidente e da non più di 4 (quattro) Sindaci con compiti di istruttoria e formulazione di proposte in ordine alle funzioni attribuite.

Nei Comuni articolati in circoscrizioni, il Sindaco può delegare ai fini della rappresentanza nell'Assemblea distrettuale, i Presidenti delle circoscrizioni stesse.

ADUNANZE

L'Assemblea, in prima convocazione, adotta le proprie determinazioni con l'intervento della maggioranza dei Sindaci componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che non può avvenire prima di 24 ore, l'Assemblea è valida al raggiungimento di un terzo degli aventi diritto.

Di norma, le decisioni sono assunte con votazione palese.

Sono soggette a scrutinio segreto le decisioni concernenti persone.

Il segretario verbalizzante è designato dal Direttore Generale.

Le adunanze sono pubbliche, salvo i casi

per i quali è richiesta la votazione segreta.

In caso di adunanze segrete, funge da segretario verbalizzante il componente più giovane di età. Il relativo verbale è collocato tra gli atti riservati.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente convoca l'Assemblea:

- di propria iniziativa,
- su richiesta di almeno 1/3 dei Sindaci del Distretto,
- su richiesta del Presidente della Conferenza dei Sindaci,
- su richiesta del Direttore Generale dell'A.S.L.

Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno; la documentazione relativa agli argomenti da trattare è posta a disposizione dei componenti l'Assemblea presso la direzione dell'A.S.L. almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione.

La riunione della Assemblea deve aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di cui al punto precedente.

La convocazione dei componenti è disposta con avviso scritto che deve essere recapitato ai Sindaci almeno 3 (tre) giorni prima della seduta.

E' ammessa la convocazione d'urgenza; in tale caso l'avviso deve pervenire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora fissata per la seduta, anche tramite fax, o posta elettronica, con esclusione dal termine di preavviso, delle giornate festive e prefestive e previa verifica telefonica delle presenze.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicate la data, l'ora e la sede dell'adunanza ed elencati gli argomenti di discussione, nonché il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata, di norma, presso i locali già individuati d'intesa tra Direttore Generale dell'A.S.L. e Presidente dell'Assemblea.

ORDINE DEL GIORNO E TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE

All'ordine del giorno sono iscritti gli argomenti proposti:

- dal Presidente dell'Assemblea,
- da 1/3 dei componenti l'Assemblea,
- dal Presidente della Conferenza dei Sindaci,
- dal Direttore Generale dell'A.S.L.

Qualora l'ordine del giorno preveda la discussione di argomenti a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale, che coinvolgono direttamente gli enti gestori di servizi localizzati sul territorio del distretto, indipendentemente dalla sede di rappresentanza legale, l'Assemblea è integrata da rappresentanti degli enti stessi, che vi partecipano senza diritto di voto.

Per "enti gestori di servizi" si intendono, a questo fine, i soggetti pubblici e privati che gestiscono servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, ancorché a rilievo sanitario, residenziali o diurni, sottoposti all'autorizzazione al funzionamento ai sensi della vigente normativa e non aventi carattere di temporaneità.

Sono comunque esclusi da tale rappresentanza i Comuni e le A.S.L..

Le modalità di designazione e l'utilità della rappresentanza, che sarà in ogni caso correlata al numero dei servizi esistenti sul territorio del distretto, saranno autonomamente definiti a cura di ciascuna A.S.L.

In ordine alla trasmissione della documentazione, validità delle adunanze, determinazioni assunte, discussioni, votazioni e pubblicizzazione degli atti e funzioni di segretariato valgono, in quanto applicabili e compatibili, le norme di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 11 del Regolamento della Conferenza dei Sindaci.

Possono partecipare alle adunanze, senza diritto di voto:

- il Direttore Generale dell'A.S.L.
- il Direttore Sociale
- il Direttore Sanitario
- il Direttore Amministrativo
- il Responsabile del Distretto
- i Responsabili dei Dipartimenti di prevenzione e dei servizi sanitari di base
- altri dirigenti od operatori dell'A.S.L., la cui partecipazione, concordata con il Presidente dell'Assemblea, sia ritenuta utile dal Direttore Generale.

DIRITTI DEI CITTADINI

I rapporti tra Assemblea e cittadini devono essere improntati alla trasparenza dell'attività amministrativa ed al mantenimento di corrette relazioni con il pubblico, con gli organismi di tutela dei diritti e con le rappresentanze delle Associazioni di Volontariato, nel pieno rispetto della "Carta dei Servizi" tenuto conto altresì del dettato della Legge 142/90 – capitolo III – artt. 6 e 7 "Istituti di partecipazione" e della Legge 241/90 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L'Assemblea dei Sindaci promuove, almeno una volta all'anno, un incontro pubblico con i cittadini in cui illustra l'attività svolta.

L'Assemblea può promuovere consultazioni invitando a parteciparvi i cittadini dei Comuni facenti parte del Distretto, le loro Organizzazioni, anche Sindacali e le loro espressioni associative, ivi compresi gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, allo scopo di raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi, anche nell'ottica dinamica ed evolutiva della "Carta dei Servizi".

A fini conoscitivi può invitare ad apposita udienza il Direttore Generale, il Responsabile del Distretto e i Responsabili dei Dipartimenti, in relazione ad argomenti che l'Assemblea intende portare all'attenzione della Conferenza dei Sindaci.

NORME FINALI

Per quanto non contemplato nelle presenti direttive, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al ruolo dei Comuni e dell'organizzazione distrettuale.

ACCORDO

tra

- **Provincia di Brescia** in persona del Presidente pro tempore rappresentato da ……. , di seguito Provincia

e

- l'**ASSEMBLEA DEI SINDACI O AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OVEST SOLIDALE** (C.F. 02927940987), con sede in Gussago (BS), Via Richiedei, 16, in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con Deliberazione della G.C. n. …. del …;

- **COMUNE DI BERLINGO** (c.f. 00955490172), con sede in Berlingo (BS), Piazza Paolo VI, 2, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. ….. del …;

- **COMUNE DI CASTEGNATO** (c.f. 80008710172), con sede in Castegnato (BS), Via Trebeschi, 8 in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. ….. del …;

- **COMUNE DI CASTEL MELLA** (c.f. 00886000173), con sede in Castel Mella (BS), Piazza Nuova, 3 in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. ….. del …;

- **COMUNE DI CELLATICA** (c.f. 80018310179), con sede in Cellatica (BS), Piazza Martiri della Libertà, 9, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. ….. del …;

- **COMUNE DI GUSSAGO** (c.f. 00945980175), con sede in Gussago (BS), Via Peracchia, 3, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. ….. del …;

- **COMUNE DI OME** (c.f. 00841600174), con sede in Ome (BS), Piazza Aldo Moro, 1, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. ….. del …;

- **COMUNE DI OSPITALETTO** (c.f. 00796430171), con sede in Ospitaletto (BS), Via Monsignor Girolamo Rizzi, 24, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. ….. del …;

- **COMUNE DI RODENGO SAIANO** (c.f. 00632150173), con sede in Rodengo Saiano (BS), Piazza Vighenzi, 1, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. ….. del …;

- **COMUNE DI RONCADELLE** (c.f. 80018470171), con sede in Roncadelle (BS), Via Roma, 50, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. ….. del …;

- **COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA** (c.f. 00855080172), con sede in Torbole Casaglia (BS), Piazza della Repubblica, 15, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. ….. del …;

- **COMUNE DI TRAVAGLIATO** (c.f. 00293540175), con sede in Travagliato (BS), Piazza Libertà, 2, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di G.C. n. ….. del … , di seguito **Comuni;**

Premesso

- che i suindicati Comuni (d'ora innanzi indicati come "i Comuni") forniscono da anni, sia mediante personale proprio sia mediante appalto, il servizio di trasporto ed assistenza scolastica individualizzata agli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, dedicando a ciò risorse ingenti;
- che l'art. 139 del D.Lgs. 112/1998 stabilisce che compiti e funzioni relativi ai "servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio" siano attribuiti alle Province in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni in relazione agli altri gradi inferiori di scuola;
- che la ripartizione di competenze da ultimo riportata è stata recepita, in maniera letterale, dalla Regione Lombardia all'art. 4 comma 122 della L.R. 5.1.2000 n. 1 e successivamente all'art. 6 della L.R. 6.8.2007 n. 19, recante norme sul sistema educativo di istruzione e formazione regionale;
- che in relazione alla gestione dei servizi di cui sopra, i Comuni, Provincia di Brescia e ACB hanno sottoscritto l'accordo quadro n. 270/2004 per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, in esecuzione del quale dall'anno scolastico 2004/2005 sino all'anno 2007-2008, la Provincia di Brescia e ACB Servizi hanno sottoscritto protocolli d'intesa in rappresentanza di tutti i comuni bresciani per definire i criteri e l'importo della compartecipazione della Provincia alle spese sostenute dai comuni per il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con handicap iscritti alle scuole secondarie di secondo grado;
- che a decorrere dell'anno scolastico 2009-2010 la Provincia ha invece erogato ai Comuni, tra cui anche alcuni Comuni sottoscrittori del presente accordo transattivo, contributi per la compartecipazione alle spese dei servizi di trasporto a valere su fondi messi a disposizione dalla Regione Lombardia;

- che è sorto contenzioso tra gli enti in epigrafe indicati circa la riconducibilità nel novero dei servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione richiamati dall'art. 139 lett. c) D.Lgs. 112/98 sia del trasporto scolastico sia dell'assistenza individualizzata agli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;
- che i Comuni, anche sulla scorta di arresti giurisprudenziali formatisi a decorrere dall'anno 2008, ritengono sussistente la competenza della Provincia a fornire il servizio di trasporto e di assistenza specialistica ed individualizzata (c.d. assistenza *ad personam*) per gli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie superiori ritenendo che si tratti di servizi funzionali a garantire la loro autonomia e integrazione nell'ambito del percorso scolastico;
- che la Provincia di Brescia non ha inteso aderire a tale interpretazione;
- che pertanto, i Comuni con proprio autonomi provvedimenti hanno autorizzato l'azione in giudizio contro la Provincia di Brescia per ottenere la condanna della stessa a farsi carico della organizzazione e gestione dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione (trasporto scolastico ed assistenza scolastica individualizzata) per gli alunni con handicap frequentanti le scuole secondarie di secondo grado a decorrere dall'a.s. 2012/2013 nonché per ottenere la integrale ripetizione degli oneri sostenuti in relazione ad entrambi i servizi negli a.s. dal 1999-2000 al 2011-2012;
- che con sentenza n. 1538/2012 il TAR Lombardia - sezione staccata di Brescia ha accolto tale ricorso, accertando la competenza della Provincia a farsi carico dell'onere economico di entrambi i servizi, anche per le somme erogate negli anni scolastici pregressi (oltre gli interessi dalla data del ricorso al pagamento), previa determinazione dell'esatto ammontare dell'indennizzo nel contraddittorio delle parti e con la verifica della documentazione giustificatrice della spesa ad opera degli uffici competenti;
- che con la medesima sentenza il TAR ha escluso dal rimborso l'annualità 1999-2000 in quanto prescritta e le annualità relative all'assistenza ad personam

contemplate nell'accordo quadro sottoscritto anche da Provincia di Brescia e Associazioni Comuni Bresciani per gli anni dal 2004 al 2008;

- che in data 03/12/2012 la Provincia ha notificato al Comune ricorso innanzi al Consiglio di Stato avverso la sopraccitata sentenza, appello attualmente pendente al n. R.G. 8756/2012 presso la V^ Sezione Giurisdizionale;
- che con proprie autonome deliberazioni i Comuni hanno autorizzato la costituzione nel giudizio di appello nonché la proposizione di appello incidentale sui capi della sentenza a sé sfavorevoli;
- che l'atto di costituzione con appello incidentale del Comune è stato notificato alla Provincia in data 28/03/2013 e nella medesima data è stato depositato nella segreteria del Consiglio di Stato;
- che alla data di sottoscrizione del presente accordo le somme definite con i criteri stabiliti nella sentenza di primo grado ammontano complessivamente a € 1.508.648,31 (di cui € 1.444.438,55 per assistenza ad personam e € 62.209,76 per il servizio di trasporto) per gli anni scolastici: 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e € 479.142,85 presunti (di cui € 420.438,85 per assistenza ad personam e € 58.704,00 per il servizio di trasporto) per l'anno scolastico 2012/2013;
- che nel frattempo il Consiglio di Stato, sez. V, si è pronunciato su un analogo contenzioso nel quale era coinvolta la Provincia di Monza e della Brianza, riconoscendo la competenza delle province ad organizzare e gestire non solo il servizio di trasporto, ma anche il servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni con handicap frequentanti le scuole secondari di secondo grado (sentenza n. 1930/2013 del 09/04/2013);
- che, al fine della verifica della documentazione giustificatrice della spesa, la Provincia ha richiesto di effettuare controlli a campione in ordine all'esistenza delle diagnosi funzionali attestanti le necessità dei servizi; alle presenze scolastiche effettive degli alunni fruitori del servizio; in ordine all'ammontare delle ore di servizio effettivamente prestate dal personale in appalto addetto

all'assistenza specialistica; in ordine al numero di corse effettivamente svolte per il servizio di trasporto; in ordine alle fatture ed ai mandati di pagamento emessi in relazione ad ogni annualità di servizio;

- che i Comuni con note di seguito specificate hanno messo a disposizione la documentazione comprovante la spesa sostenuta negli anni scolastici sopra citati e riconosciuti nella sentenza di primo grado;
- che, in ragione di tutto quanto sin qui esposto, la Provincia di Brescia e i sottoscritti Comuni, al solo fine di evitare i costi e le incertezze di un'azione giudiziaria, intendono transigere ogni loro rapporto e facendo propria la sollecitazione in tal senso contenuta anche nella sentenza del TAR Brescia, hanno convenuto di raggiungere un'intesa che superi il contenzioso pendente, sia con riferimento alle annualità pregresse all'a.s. 2012/2013 sia con riferimento alla organizzazione e gestione del servizio per gli anni scolastici futuri e ciò nell'ottica del principio di leale collaborazione tra istituzioni e con l'obiettivo di dare certezza in tempi ragionevolmente rapidi ai reciproci rapporti, anche - e soprattutto - a tutela dell'utenza dei servizi considerati e a tutela del fondamentale diritto all'istruzione degli studenti disabili;

Tutto ciò premesso

CONVENGONO

quanto segue:

A) Le parti intendono con questo atto definire, anche ai sensi dell'art. 1965 c.c. ogni pretesa economica anche di natura risarcitoria che tragga o possa trarre origine dal contenzioso attualmente pendente innanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 8756/2012 presso la V^ Sezione Giurisdizionale e concordano che la somma complessivamente dovuta dalla Provincia di Brescia ai Comuni sottoscrittori del presente accordo **per le annualità scolastiche dal 2000/2001 al 2011/2012** è pari, a titolo di solo capitale, ad **€ 1.490.320,99** (si veda il prospetto di calcolo allegato sub A al presente accordo per farne parte integrante

e sostanziale); si dà atto che la somma complessiva è stata calcolata applicando i criteri seguenti:

1) è stata applicata, per le prime quattro annualità (2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004), su entrambi i servizi, una riduzione forfettaria pari all'8,5% della spesa rendicontata;
2) sono stati computati integralmente i costi sostenuti dal Comune per gli anni scolastici dal 2008/2009 al 2011/2012, comprovati dalla documentazione attestante l'effettivo costo a consuntivo dei servizi (avendo peraltro la Provincia già rimborsato integralmente per l'anno 2009/2010 il costo del trasporto);
3) sono state detratte, per gli aa.ss. dal 2004 al 2008, le somme riconosciute dal TAR relativamente al servizio di assistenza ad personam (pari a € 339.621,93), trasporto (pari ad € 27.868,80), che i Comuni rinunciano a pretendere in considerazione della sottoscrizione, a quel tempo, dell'accordo quadro in tema di erogazione dei servizi agli studenti disabili, e del perdurare della controversia (stante l'appello della Provincia sul punto) circa il valore e gli effetti di tale sottoscrizione in ordine alla ripartizione delle competenze e dei costi dei servizi;
4) in un'ottica puramente transattiva, non sono stati applicati a favore del Comune gli interessi legali riconosciuti dal TAR dalla data del ricorso, interessi che peraltro avrebbero potuto essere calcolati solo sulla cifra complessiva determinata nel contraddittorio tra le parti alla conclusione delle verifiche sulla documentazione giustificatrice della spesa;

B) La somma di cui al punto A verrà corrisposta dalla Provincia, tenuto conto di quanto stabilito in particolare al punto A lettera 4), con le seguenti modalità:

1) la Provincia verserà ai Comuni la somma relativa ad entrambi i servizi per gli anni scolastici dal 2000/2001 al 2011/2012 (per un totale di € 1.490.320,99 - si veda il prospetto di calcolo allegato sub A) in tre rate: la prima di € 500.000,00 da corrispondersi entro il 30/11/2013, la seconda di € 500.000,00

da corrispondersi entro il 30/11/2014, la terza di € 490.320,99 da corrispondersi entro il 30/11/2015.

Il pagamento delle tre rate verrà effettuato direttamente a ciascun Comune da parte della Provincia di Brescia.

Unitamente al pagamento della prima rata, entro il 30/11/2013, verrà corrisposto il 50% delle spese legali sostenute pari a € 6.500,00 che i Comuni sottoscrittori del presente atto autorizzano a versare direttamente all'Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale;

C) Per l'a.s. in corso 2012/2013, la Provincia si impegna a rimborsare ai Comuni tutto quanto gli stessi hanno già speso e spenderanno per la gestione di entrambi i servizi. L'importo presunto quantificato dai Comuni per il 2012/2013 è pari € 479.142,85 suddiviso in € 420.438,85 per l'assistenza ad personam e € 58.704,00 per il trasporto. La Provincia, dietro esibizione delle relative fatture, dovrà versare a ciascun Comune quanto dovuto per l'a.s. 2012/2013 entro il 30/11/2014.

D) Qualora la Provincia non rispetti i termini di pagamento di cui ai punti A), B) e C), verranno applicati gli interessi di mora pari alla saggio legale degli interessi maggiorato di due punti percentuali dalla data della scadenza di ciascuna rata alla data di effettivo pagamento.

E) Con riferimento ai reciproci rapporti per gli anni scolastici futuri si conviene quanto segue:

1) La Provincia di Brescia, a seguito anche della recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 1930/2013, riconosce di essere competente per i servizi di trasporto ed assistenza specialistica riservati agli alunni con handicap frequentanti gli istituti secondari di secondo grado;

2) I Comuni, in considerazione della necessità di non venir meno agli obblighi di servizio in favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti secondari superiori e vista l'esistenza di contratti di appalto già stipulati, accolgono la richiesta della Provincia di provvedere all'organizzazione di entrambi i

servizi anche per l'a.s. 2013/2014 con le stesse modalità ed alle stesse condizioni dell'a.s. in corso, a condizione che la Provincia fornisca la copertura finanziaria necessaria, e versandole poi al Comune, dietro esibizione delle fatture emesse per ciascun servizio, in due rate: la prima entro il 30/04/2014 (periodo 01/09/2013 – 31/01/2014) e la seconda rata entro il 30/09/2014 (periodo 01/02/2014 – 30/06/2014);

3) Con riferimento agli anni scolastici a decorrere dal 2014/2015 i Comuni e la Provincia si impegnano espressamente a reincontrarsi entro la fine di novembre 2013 al fine di confermare oppure modificare le modalità di organizzazione e gestione dei servizi, anche alla luce dell'esperienza maturata per l'a.s. 2012/2013. Nel caso di conferma del metodo di organizzazione in capo ai Comuni, le parti, nella definizione delle modalità operative, si impegnano a quantificare le spese di organizzazione dei servizi di assistenza ad personam e trasporto.

F) Fatta salva la regolamentazione dei reciproci rapporti come risultante dalle clausole di cui ai punti precedenti, i Comuni e la Provincia si impegnano ciascuno a rinunciare agli effetti della sentenza del TAR n. 1538/2012 e agli appelli avverso la medesima sentenza pendenti avanti il Consiglio di Stato al n. RG 8756/2012, giudizio che verrà abbandonato.

G) La presente scrittura ha natura novativa.

Brescia, lì

Provincia di Brescia

I Comuni

Allegati:

1) Prospetto finale delle spese da rimborsare ai Comuni.

Brescia, lì

Provincia di Brescia

I Comuni

	ASSISTENZA				TRASPORTO					
I° PERIODO Dal 2000 Al 2004	**Importo Ricorso Assistenza**	**COMUNI OVEST SOLIDALE**	**Sconto Assistenza 8,50%**	**Importo Scontato Assistenza**	**Importi erogati per trasporto**	**Importo Ricorso Trasporto**	**Sconto Trasporto 8,50%**	**Importo Scontato Trasporto**	**Sconto Complessivo Assistenza e Trasporto**	**IMPORTO COMPLESSIVO DA EROGARE**
2000-2001	€ -	0	0	0	0	0	0	0	0	€ -
2001-2002	€ 18.911,41	GUSSAGO	€ 1.607,47	€ 17.303,94	0	€ 1.584,59	€ 134,69	€ 1.449,90	€ 1.742,16	€ 18.753,84
	€ 21.029,69	RODENGO S.	€ 1.787,52	€ 19.242,17					€ 1.787,52	€ 19.242,17
	€ 26.161,64	RONCADELLE	€ 2.223,74	€ 23.937,90					€ 2.223,74	€ 23.937,90
2002-2003	€ 18.572,99	GUSSAGO	€ 1.578,70	€ 16.994,29	0	€ 1.886,24	€ 160,33	€ 1.725,91	€ 1.739,03	€ 18.720,20
	€ 2.951,12	CASTEL MELLA	€ 250,85	€ 2.700,27	0	€ -			€ 250,85	€ 2.700,27
	€ 2.853,00	CASTEGNATO	€ 242,51	€ 2.610,50					€ 242,51	€ 2.610,50
	€ 15.841,98	RODENGO S.	€ 1.346,57	€ 14.495,41					€ 1.346,57	€ 14.495,41
	€ 27.151,49	RONCADELLE	€ 2.307,88	€ 24.843,61					€ 2.307,88	€ 24.843,61
2003-2004	€ 4.525,06	CELLATICA	€ 384,63	€ 4.140,43	0	€ 3.570,00	€ 303,45	€ 3.266,55	€ 688,08	€ 7.406,98
	€ 3.548,38	CASTEL MELLA	€ 301,61	€ 3.246,77	0	€ -			€ 301,61	€ 3.246,77
	€ 2.990,00	CASTEGNATO	€ 254,15	€ 2.735,85					€ 254,15	€ 2.735,85
	€ 26.879,42	RONCADELLE	€ 2.284,75	€ 24.594,67					€ 2.284,75	€ 24.594,67
2003-2004	€ 19.816,99	GUSSAGO	€ 1.684,44	€ 18.132,55	0	€ 9.421,27	€ 800,81	€ 8.620,46	€ 2.485,25	€ 26.753,01
	€ 7.920,29	RODENGO S.	€ 673,22	€ 7.247,07					€ 673,22	€ 7.247,07
TOTALE	**€ 199.153,46**		**€ 16.928,04**	**€ 182.225,42**		**€ 16.462,10**	**€ 1.399,28**	**€ 15.062,82**	**€ 18.327,32**	**€ 197.288,24**
II° PERIODO Dal 2004 Al 2008 Escluso dal Tar										RINUNCIA COME DA SENTENZA
2004-2005										
2005-2006										
2006-2007										
2007-2008										
TOTALE										**€ -**
III° PERIODO Dal 2008 Al 2010	**Importo Ricorso Assistenza**	**COMUNI OVEST SOLIDALE**	**Sconto Assistenza 8,50%**	**Importo Scontato Assistenza**	**Importi erogati per trasporto**	**Importo Ricorso Trasporto**	**Sconto Trasporto 8,50%**	**Importo Scontato Trasporto**	**Sconto Complessivo Assistenza e Trasporto**	**IMPORTO COMPLESSIVO DA EROGARE**
2008-2009	€ 13.522,60	CASTEGNATO			€ -	€ 9.229,00				€ 22.751,60
2008-2009	€ 32.659,12	CASTEL MELLA			€ -	€ 4.603,82				€ 37.262,94
2008-2009	€ 49.553,27	TRAVAGLIATO			€ -	€ -				€ 49.553,27
2008-2009	€ 37.466,02	GUSSAGO			€ -	€ 2.139,06				€ 39.605,08
2008-2009	€ 35.953,36	OSPITALETTO			€ -	€ 4.929,60				€ 40.882,96
2008-2009	€ 50.478,16	RONCADELLE			€ -	€ -				€ 50.478,16
2008-2009	€ 37.325,34	RODENGO S.			€ -	€ 2.685,00				€ 40.010,34
2009-2010	€ 15.389,64	BERLINGO			€ 600,00	€ -				€ 15.389,64
2009-2010	€ 18.194,18	CASTEGNATO			€ 4.850,00	€ -				€ 18.194,18
2009-2010	€ 22.735,99	CASTEL MELLA			€ 4.374,56	€ -				€ 22.735,99
2009-2010	€ 38.089,49	GUSSAGO			€ 5.269,00	€ -				€ 38.089,49
2009-2010	€ 62.400,55	RONCADELLE				€ -				€ 62.400,55
2009-2010	€ 46.576,30	OSPITALETTO			€ 7.124,00	€ 89,44				€ 46.665,74
2009-2010	€ 39.196,12	RODENGO S.			€ 2.544,21	€ -				€ 39.196,12

2009-2010	€ 51.933,23	TRAVAGLIATO			€ 4.000,00	€ -				€ 51.933,23
TOTALE	**€ 551.473,37**				**€ 28.761,77**	**€ 23.675,92**				**€ 575.149,29**
IV° PERIODO Dal 2010 Al 2011	**Importo Ricorso Assistenza**	**COMUNI OVEST SOLIDALE**	**Sconto Assistenza 8,50%**	**Importo Scontato Assistenza**	**Importi erogati per trasporto**	**Importo Ricorso Trasporto**	**Sconto Trasporto 8,50%**	**Importo Scontato Trasporto**	**Sconto Complessivo Assistenza e Trasporto**	**IMPORTO COMPLESSIVO DA EROGARE**
2010-2011	€ 15.885,00	BERLINGO			€ 600,00					€ 15.885,00
2010-2011		CASTEGNATO			€ 1.060,00					€ -
2010/2011	€ 20.955,88	CASTEL MELLA			€ 3.617,56	€ 1.769,03				€ 22.724,91
2010-2011	€ 9.978,81	CELLATICA								€ 9.978,81
2010-2011	€ 54.446,64	GUSSAGO			€ 8.287,57					€ 54.446,64
2010-2011	€ 45.082,44	OSPITALETTO			€ 10.852,68	€ 8.747,11				€ 53.829,55
2010-2011	€ 52.557,65	RONCADELLE								€ 52.557,65
2010-2011	€ 68.576,01	RODENGO S.			€ 1.527,09					€ 68.576,01
2010-2011	€ 67.351,96	TRAVAGLIATO			€ 5.000,00					€ 67.351,96
TOTALE	**€ 334.834,39**				**€ 30.944,90**	**€ 10.516,14**				**€ 345.350,53**
V° PERIODO ANNO 2011/2012	**Importo Ricorso Assistenza**	**COMUNI OVEST SOLIDALE**	**Sconto Assistenza 8,50%**	**Importo Scontato Assistenza**	**Importi erogati per trasporto**	**Importo Ricorso Trasporto**	**Sconto Trasporto 8,50%**	**Importo Scontato Trasporto**	**Sconto Complessivo Assistenza e Trasporto**	**IMPORTO COMPLESSIVO DA EROGARE**
2011-2012	€ 9.938,42	BERLINGO								€ 9.938,42
2011-2012	€ 10.338,00	CASTEGNATO			€ 337,00					€ 10.338,00
2011-2012	€ 23.340,63	CASTEL MELLA			€ 6.143,53	€ -				€ 23.340,63
2011-2012	€ 43.171,41	GUSSAGO			€ 6.862,91	€ 136,52				€ 43.307,93
2011-2012	€ 12.926,26	CELLATICA								€ 12.926,26
2011-2012	€ 79.561,19	OSPITALETTO			€ 22.998,31	€ 7.295,57				€ 86.856,76
2011-2012	€ 58.862,29	RODENGO S.			€ 10.290,98					€ 58.862,29
2011-2012	€ 57.443,10	RONCADELLE			€ 3.500,00					€ 57.443,10
2011-2012	€ 65.396,03	TRAVAGLIATO			€ 2.471,49	€ 4.123,51				€ 69.519,54
TOTALE	**€ 360.977,33**				**52.604,22**	**11.555,60**				**€ 372.532,93**
VI° PERIODO 2012/2013	**Importo Ricorso Assistenza**	**COMUNI OVEST SOLIDALE**	**Sconto Assistenza 8,50%**	**Importo Scontato Assistenza**	**Importi erogati per trasporto**	**Importo Ricorso Trasporto**	**Sconto Trasporto 8,50%**	**Importo Scontato Trasporto**	**Sconto Complessivo Assistenza e Trasporto**	**IMPORTO COMPLESSIVO DA EROGARE**
2012-2013	€ 27.100,00	CASTEGNATO			€ -	€ 7.000,00				€ 34.100,00
2012-2013	€ 12.323,58	BERLINGO								€ 12.323,58
2012-2013	€ 34.484,84	CASTEL MELLA			€ -	€ 5.500,00				€ 39.984,84
2012-2013	€ 29.165,76	CELLATICA				€ 1.650,00				€ 30.815,76
2012-2013	€ 72.828,00	GUSSAGO			€ -	€ 11.100,00				€ 83.928,00
2012-2013	€ 73.600,00	OSPITALETTO			€ -	€ 23.000,00				€ 96.600,00
2012-2013	€ 49.215,60	RODENGO S.								€ 49.215,60
2012-2013	€ 48.024,89	RONCADELLE			€ -	€ 3.520,00				€ 51.544,89
2012-2013	€ 5.184,00	TORBOLE C.								€ 5.184,00
2012-2013	€ 68.512,18	TRAVAGLIATO				€ 6.934,00				€ 75.446,18
TOTALE	**€ 420.438,85**				**€ -**	**€ 58.704,00**				**479.142,85**

INTERVENTO	PREVENTIVO 2013	assemblea 09/09/2013	
SPESE CORRENTI			
Servizio di Accoglienza Temporanea	€ 14.440,00	€ 14.440,00	€ -
NIL	€ 83.330,00	€ 63.241,00	-€ 20.089,00
NSH	€ 8.545,42	€ 8.545,42	€ -
Assistenza Domiciliare Minori	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ -
Coordinamento ADM	€ 29.916,67	€ 29.916,67	€ -
Tutela Minori	€ 103.100,00	€ 103.100,00	€ -
	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
	€ 11.900,00	€ 13.900,00	€ 2.000,00
Fondo di Solidarietà	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -
Spese Amministrative Generali,tasse, software	€ 5.000,00	€ 13.000,00	€ 8.000,00
Spese Amministrative fiscale e revisore	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ -
Personale Amministrativo	€ 38.100,00	€ 38.100,00	€ -
Compenso Ufficio di Piano	€ 23.500,78	€ 28.617,10	€ 5.116,32
Telesoccorso	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
Affitto sede Azienda + spese riscaldamento e luce	€ 40.200,00	€ 43.485,15	€ 3.285,15
Compenso Componente Commissione Concorso		€ 350,00	€ 350,00
Fondo di riserva	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
	€ 536.532,87	€ 535.195,34	

INTERVENTI GESTITI DALL'AZIENDA			
Legge 40 sovradistrettuale progetto 1	€ 89.138,69	€ 89.138,69	€ -
Legge 40 sovradistrettuale progetto 2	€ 25.414,50	€ 25.414,50	€ -
Legge 40 sovradistrettuale progetto 3		€ 128.480,00	€ 128.480,00
Contributo Comuni e enti gestori FSR	€ 302.158,92	€ 549.233,68	€ 247.074,76
Piano per la Prima Infanzia	€ 153.921,67	€ 153.921,67	€ -
Fondo Intese	€ 174.965,01	€ 174.965,01	€ -
Progetto Tutela Comuni Castel Mella-Gussago-Travagliato		€ 3.800,00	€ 3.800,00
Progetto Aiuto Sociale Comune Cellatica		€ 7.800,00	€ 7.800,00
Ricorso consiglio di stato contro Provincia di Brescia		€ 13.350,80	€ 13.350,80
	€ 745.598,79	€ 1.146.104,35	
	€ 1.282.131,66	**€ 1.681.299,69**	

INTERVENTO	PREVENTIVO ENTRATA 2013	assemblea 09/09/2013	
FONTI FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI			€ -
TRASFERIMENTI COMUNI INDISTINTI	€ 317.092,87	€ 317.092,87	€ -
QUOTA ADM COMUNI	€ 84.440,00	€ 84.440,00	€ -
QUOTA TELESOCCORSO COMUNI	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
FSR QUOTA AZIENDA	€ 57.000,00	€ 73.336,32	€ 16.336,32
LEGGE 40 SOVRADISTRETTUALE 2^ PROGETTO QUOTA AZIENDA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
QUOTA COMUNI RESIDUO 2012	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ -
QUOTA SAT COMUNI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
FNPS 2012	€ 11.000,00	€ -	-€ 11.000,00
FNPS 2013	€ -	€ -	€ -
FNA 2013	€ -	€ -	€ -
Rimborso spese legali provincia di brescia		€ 6.500,00	€ 6.500,00
	€ 536.532,87	€ 548.369,19	€ 11.836,32

FONTI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI GESTITI DALL'AZIENDA			
FSR QUOTA COMUNI + ENTI GESTORI	€ 302.158,92	€ 549.233,68	€ 247.074,76
PIANO INFANZIA	€ 153.921,67	€ 153.921,67	€ -
Legge 40 sovradistrettuale progetto 1	€ 89.138,69	€ 89.138,69	€ -
Legge 40 sovradistrettuale progetto 2	€ 25.414,50	€ 25.414,50	€ -
Legge 40 sovradistrettuale progetto 3		€ 128.480,00	€ 128.480,00
FONDO INTESE	€ 174.965,01	€ 174.965,01	€ -
Progetto Tutela Comuni Castel Mella-Gussago-Travagliato		€ 3.800,00	€ 3.800,00
Progetto Aiuto Sociale Comune Cellatica		€ 7.800,00	€ 7.800,00
Ricorso consiglio di stato contro Provincia di Brescia		€ 13.350,80	€ 13.350,80
	€ 745.598,79	€ 1.146.104,35	
	€ 1.282.131,66	**€ 1.694.473,54**	
DIFFERENZA ENTRATE/USCITE	€ -	€ 13.173,85	

DIFFERENZA ENTRATE/USCITE	€	-	€	13.173,85

PROPOSTA UTILIZZO DIFFERENZA ENTRATE/USCITE		
Mobili nuova sede	€	4.244,34
Materiale Informatico: gruppodi continuità, antivirus,...	€	946,28
Condizionatori	€	7.283,23
Mediazione Cultrale	€	700,00
	€	13.173,85

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 — 29121 Piacenza (PC) — Tel. 0523-314233 — Fax 0523-313412 — avv.gioncada@gmail.com
Piazza Sant'Angelo,1 — 20121 Milano (MI) — Tel. 02-6598310 — Fax 02-36553942 — massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

Milano (MI), lì 23 luglio 2013

Spett.le
Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"
via Pinidolo, 9
25064 Gussago (BS)

Oggetto: parere *pro veritate* in ordine alla ripartizione delle spese tra Comuni e USSM con riguardo a minorenni soggetto a procedimento penale.

QUESITO

Richiesto di esprimere motivato parere in ordine alla ripartizione delle spese tra Comuni e USSM con riguardo a minorenni soggetto a procedimento penale lo scrivente formula quanto segue in diritto.

La normativa nazionale

Per quanto riguarda le competenze istituzionali che concernono l'area "minori", il testo normativo cui riferirsi, come noto, è il **d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616** (rubricato *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*), il cui art. 23, che sarà di seguito disaminato, attribuisce ai Comuni la generalità delle funzioni relative all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali a favore dei minori.

Tale previsione trova riscontro nell'art. 132 del **d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112** (rubricato *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59*) e da tutta la legislazione regionale successiva in materia.

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

Sul punto, è possibile individuare, senza pretesa di esaustività, le seguenti tipiche funzioni comunali:

- istruttoria sociale sui minori e sulle relative famiglie;
- varie azioni di sostegno, di carattere sociale ovvero economico;
- prestazioni di supporto educativo domiciliare e territoriale;
- interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari di varia natura.

L'art. 23 co. 1 lett. c) del citato d.P.R. n. 616/1977 prevede che tra le funzioni amministrative relative alla materia "beneficenza pubblica"[1] sono compresi gli

"interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della **competenza amministrativa e civile**".

Il successivo art. 24 (rubricato *Competenze dello Stato*), individua le macro-aree in cui resta ferma la competenza centrale.

Seguono, all'art. 25, le attribuzioni dei Comuni. Detto articolo dispone che

"Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

La Regione determina con Legge, sentiti i Comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.

Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari. <...>".

Tra le aree di competenza comunale, dunque, è chiaro che rientra anche l'ambito penale minorile, pur se, in detto specifico contesto, è noto che anche altri soggetti, tra i

[1] Le quali "concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale".

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 — 29121 Piacenza (PC) — Tel. 0523-314233 — Fax 0523-313412 — avv.gioncada@gmail.com
Piazza Sant'Angelo,1 — 20121 Milano (MI) — Tel. 02-6598310 — Fax 02-36553942 — massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

quali, ad esempio, l'USSM (Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni)[2], hanno precise competenze normativamente stabilite.

Le disposizioni sul processo penale minorile di cui al **d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488** (rubricato *Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*), denotano una comune ispirazione di fondo: la vigile attenzione e il costante rimando del Legislatore alle esigenze educative dei minori, al fine di permettere la reazione ordinamentale ad un fatto connotato da particolare disvalore sociale e, al contempo, la fuoriuscita del minore dal circuito penale, pur riconoscendosi, in certi casi, la responsabilità del soggetto minorenne nella commissione del fatto reato.

Il processo penale minorile si connota di tutte le garanzie del procedimento ordinario, alle quali si aggiungono vari accorgimenti volti a limitare gli effetti dannosi che può provocare il contatto del minore con la Giustizia.

Il Legislatore ha introdotto nel processo penale minorile alcune previsioni peculiari che riguardano le disposizioni generali, i provvedimenti in materia di libertà personale, la definizione anticipata del processo e il giudizio in dibattimento, le procedure per l'applicazione delle misure di sicurezza.

Quanto alle disposizioni generali, spicca la previsione degli accertamenti sulla personalità, eseguiti dai Servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia (anche) in collegamento con i servizi degli enti locali. I Servizi territoriali, dunque, sono coinvolti (o coinvolgibili) per tutta la durata del procedimento penale.

Non a caso l'art. 6 co. 1 del d.P.R. n. 448/1988 (rubricato *Servizi minorili*) così recita:

"In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali".

A mente dell'art. 19 co. 1 del d.P.R. n. 448/1988,

[2] L'assetto organizzativo e gestionale degli USSM nazionali è disciplinato attualmente dalla circolare n. 5351 del 17 Febbraio 2006 della Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari del Dipartimento di Giustizia Minorile.

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

"Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo".

Le misure cautelari colà previste sono le seguenti:

- prescrizioni ex art. 20 (si sostanziano essenzialmente in una sottoposizione del minore a regole di condotta, inerenti a "attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione");
- la permanenza in casa ex art. 21 (misura che impone al minore di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora, con possibili previsioni aggiuntive imposte dal Giudice, variamente declinate);
- il collocamento in comunità ex art. 22 (possibile altresì ai sensi dei successivi art. 28 - rubricato *Sospensione del processo e messa alla prova* – e art. 36 - rubricato *Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni* – oltre che, per i maggiorenni, nel caso previsto dall'art. 47 della l. 26 luglio 1975, n. 354 - rubricata *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* - che dispone in merito all'affidamento in prova al servizio sociale);
- la custodia cautelare ex art. 23 (vale a dire la misura più incisiva, fra tutte, sulla libertà del minore, con rigide previsioni circa le precondizioni d'applicabilità).

Di particolare rilevanza è l'art. 19 co. 3 del d.P.R. n. 448/1988, laddove si prevede che

"3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali".

Ed ancora l'art. 28 co. 2 del medesimo decreto dispone che

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

"2. Con l'ordinanza di sospensione (del processo e successiva messa alla prova n.d.r.) il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno".

È da riconoscere in capo all'USSM un ruolo cardine riguardo a numerose attività, sollecitate dalla Legge e dal Giudice procedente.

Stante il tenore letterale della normativa, è agevole rilevare che l'efficacia degli interventi è da ritenersi possibile per il tramite di una effettiva collaborazione tra i soggetti istituzionali agenti: la magistratura, l'USSM medesimo e i Servizi Sociali territoriali.

La previsione dell'opportunità (*rectius*: necessità) di intervento di quest'ultimi, rinvenibile, come dianzi rilevato, nel testo del d.P.R. n. 616/1977, si poteva altresì rinvenire in una celebre pronuncia del Giudice delle Leggi, laddove si affermava che

"l'art. 25 (del d.P.R. n. 616/1977, n.d.r.) in esame attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative contemplate dagli art.li 22 e 23 del Decreto: e fra quelle funzioni vi sono appunto anche i citati "interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle Autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile": ebbene, secondo le ordinanze, sarebbe estremamente dubbia la possibilità di considerare siffatti interventi come attinenti a materia di interesse esclusivamente locale, giacché essi, invece, involgerebbero un fondamentale interesse generale dei cittadini e, quindi, dello Stato.

Ma anche questa doglianza non è fondata.

Essa trae argomento, infatti, da una considerazione pancriminalistica di qualsiasi intervento rieducativo di soggetti in età evolutiva: interventi che vengono, perciò, indiscriminatamente collocati nell'area della "difesa sociale" e della "prevenzione criminale", in guisa da farli rientrare in quel campo amministrativo che, concernendo la competenza penale dei Tribunali minorili, rientra sicuramente nelle attività riservate allo Stato. Ma così non è, giacché - come bene ha messo in luce la più moderna dottrina specialistica fra cui quella di insigni magistrati che al problema dei minori hanno dedicato gran parte della loro vita - la specie di provvedimenti in esame ha carattere di tutela del minore e rientra nel quadro di un impegno pedagogico di aiuto al superamento di quelle situazioni che la Legge definisce di "irregolarità".

Ne consegue che opportunamente la Legge, sulla base dell'indicazione degli esperti e della concreta esperienza degli istituti, ha ritenuto che la tutela dei minori "irregolari" sia meglio realizzata mediante il decentramento territoriale dei servizi. E ciò sia perché, nell'ambiente dove il minore è cresciuto e dove vive (specialmente se si presta quello familiare) meglio si profila l'impegno rieducativo che mira, non ad estraniare, ma a mantenere il minore nel suo habitat nell'intento di reinserirvelo risocializzandolo, sia perché più immediato è il contatto degli operatori locali con i soggetti interessati.

Il rilievo delle ordinanze, peraltro, corrisponde ad una superata concezione che ravvisava negli enti locali, e negli interessi di cui sono portatori, situazioni secondarie e marginali. Al contrario, la Costituzione, valorizzando

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

decentramento ed autonomie locali, ha inteso sottolineare l'opportunità che la cura di determinati interessi sia decentrata proprio per assicurarne una più completa e penetrante realizzazione attraverso una decentrata organizzazione territoriale dei servizi".[3]

Appare a questo punto evidente che, anche a livello di legislazione nazionale, sia i servizi minorili ministeriali sia quelli territoriali sono chiamati a una serie di attività necessariamente coordinate, senza che il loro rapporto si connoti di caratteri di subalternità.

Ciò è altresì confermato altresì nelle previsioni contenute nel d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 (rubricato *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*):

- l'art. 11 (rubricato *Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidetenzione*), prevede al co. 2 che *Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio*);
- l'art. 12 (rubricato *Servizi diurni*), al co. 1 dispone che *I centri della giustizia minorile attivano, con gli enti locali, programmi educativi di studio e di formazione lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive*, e al co. 3 stabilisce che *Le spese relative ai minorenni non sottoposti a procedimenti penali non sono a carico dell'amministrazione della giustizia*);
- l'art. 24 (rubricato *Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale*), in base al quale *L'esecuzione* (delle misure cautelari, n.d.r.) *rimane affidata al personale dei servizi minorili*);
- l'art. 27 (rubricato *Sospensione del processo e messa alla prova*), il cui co. 1 dispone che *Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di un progetto di*

[3] Cfr. Corte Cost., 22 luglio 1987, n. 287, in www.giurcost.it

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 — 29121 Piacenza (PC) — Tel. 0523-314233 — Fax 0523-313412 — avv.gioncada@gmail.com
Piazza Sant'Angelo,1 — 20121 Milano (MI) — Tel. 02-6598310 — Fax 02-36553942 — massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali);

- l'art. 28 (rubricato *Spese per interventi*), secondo cui *Nell'applicazione delle misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, le spese per il collocamento del minorenne in luogo diverso dall'abitazione familiare e per ogni altra attività di osservazione, trattamento e sostegno, sono a carico dello Stato.*

Lo stretto coordinamento tra i Servizi richiesto dalla normativa suindicata, e la pari dignità sottesa, nel rispetto delle specifiche competenze, induce a ritenere che un effettivo e produttivo coordinamento possa essere raggiungibile attraverso la sottoscrizione di accordi tra i Servizi in parola, versati ad esempio in opportuni protocolli d'intesa, nei quali precisare responsabilità, competenze, ambiti di azione e, soprattutto, una corretta ascrizione/suddivisione dei costi annessi ai vari interventi.

Ciò ha trovato ulteriore conferma, sempre a livello di legislazione nazionale, nella l. 8 novembre 2000, n. 328 (rubricata *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*), laddove si prevede, in generale, e senza stretto riferimento al settore del penale minorile, che per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali in forma unitaria debba adottarsi il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, ad opera degli Enti Locali, delle Regioni e dello Stato, nelle sue articolazioni locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Al solito, lo strumento utilizzato a questi fini ben potrebbe essere il Piano di Zona.

La normativa regionale

A livello regionale, la **l.r. 14 dicembre 2000, n. 34** (rubricata *Politiche regionali per i minori*), costituisce il testo normativo essenziale di riferimento per la Regione Lombardia.

Detta Legge, peraltro, non ha certamente stravolto i precipitati normativi già evidenziati a livello nazionale.

In particolare l'art. 4 (rubricato *Compiti degli enti locali*) sancisce che

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 — Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) — 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 — Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 — Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com — massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

"1. I Comuni <...> svolgono le seguenti funzioni: <...> d) definiscono e promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori, garantendo, ai fini della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'effettiva partecipazione dei soggetti del terzo settore nella programmazione zonale, nonché nella realizzazione e nella gestione degli interventi e dei servizi; e) promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori anche attraverso appositi rapporti convenzionali o altre idonee forme;

2. I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma associata a livello di ambito territoriale nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente e secondo gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini.

3. Gli oneri, derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono sostenuti dal Comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio, ovvero dal Comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all'anagrafe dei residenti.

4. I Comuni associati nell'ambito territoriale sono tenuti a costituire, con risorse derivanti dal Fondo nazionale politiche sociali, un fondo a sostegno dei Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti facenti parte dell'ambito e sui qua-li gravano gli oneri per interventi sociali obbligatori di cui al comma 3; il fondo dovrà avere una dotazione finanziaria annuale almeno del 5% dei costi complessivamente sostenuti nel precedente esercizio finanziario da tutti i Comuni dell'ambito".

L'interpretazione del suindicato co. 3, negli anni, ha dato origine a diversi contenziosi tra i vari Comuni, cui la Regione ha inteso rispondere con l'emanazione di varie Circolari interpretative, invero spesso smentite dalla giurisprudenza, tra le quali spiccano ila n. 35 e la n. 37 del novembre 2007.

In particolare la **Circolare n. 37/2007** (rubricata *Indicazioni per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimenti penali*), per quanto riguarda la titolarità della presa in carico e funzione dei servizi, prevede, sinteticamente, che

"in presenza di misure limitative o privative della libertà personale (misure cautelari, messa alla prova, misure alternative o sostitutive, esecuzione pena in stato detentivo, misure di sicurezza): la titolarità della presa in carico è dei servizi della giustizia minorile;

nei confronti del minore autore di reato sottoposto a misure limitative o privative della libertà personale il comune è co-titolare con i Servizi della Giustizia Minorile – art. 6 d.P.R. n. 448/1988 – di responsabilità, nonché del progetto di intervento;

per i soggetti denunciati a piede libero la titolarità, anche esclusiva, può essere attribuita dall'Autorità Giudiziaria ai Comuni".

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

Per quanto concerne le competenze istituzionali, la Circolare in parola così dispone:

"– I Comuni, nell'ambito della programmazione associata prevista per i Piani di Zona, in analogia a quanto previsto per la tutela minori dai medesimi piani, potranno valutare l'opportunità di svolgere in forma associata le funzioni relative alla presa in carico di minori autori di reato.

– L'ASL dovrà garantire il diritto dei minori alla fruizione di prestazioni sanitarie o sociosanitarie <...>.

– Il Ministero della Giustizia si assumerà gli oneri derivanti dall'attuazione della misura cautelare del collocamento in comunità; per le rimanenti misure penali ci sarà la concorrenza del Comune di residenza del minore quando a motivi di giustizia si accompagnano ragioni di natura socio assistenziale. È prevista comunque la compartecipazione in presenza di un provvedimentò amministrativo/civile.

<...>".

È comunque noto che le Circolari sono istruzioni generali impartite nell'ambito degli uffici pubblici.

Esse, pertanto, se da un lato concorrono largamente a determinare l'interpretazione e l'applicazione di Leggi e regolamenti da parte degli stessi, non essendo fonti del diritto non solo non vincolano il Giudice (il quale, se ne ravvisa l'illegittimità, può annullarle al pari di ogni altro atto amministrativo), ma sono strutturalmente e materialmente subordinate alla Legge (regionale, in questo caso), cui danno attuazione, e della quale condividono ovviamente tutti i limiti.

La posizione (documentale) del Ministero della Giustizia

Riguardo alla posizione dell'USSM, si può far riferimento a un documento ufficiale del Dipartimento Giustizia Minorile - Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia– Milano, dal titolo "*Il percorso dei ragazzi collocati in comunità nell'ambito di misure penale disposte dall'Autorità Giudiziaria dei Distretti di Corte d'Appello di Milano e Brescia negli anni 2004 – 2005 – 2006*"[4], in cui, al paragrafo rubricato *Compartecipazione dell'Ente Locale e dell'Azienda Sanitaria*, si prevede che

[4] Probabilmente pubblicato nel 2007.

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

"La D.G.R. n. 7/12621, deliberata dalla Regione Lombardia in data 7 aprile 2003, in materia "dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite", definisce che la copertura dei minori in messa alla prova (art. 28) o in affidamento in prova ai Servizi Sociali (art. 47), è a carico dell'A.S.L. che si avvarrà delle strutture appositamente autorizzate e accreditate".

Per questi tipi di interventi, il SERT territorialmente competente si è anche assunto l'onere della retta in comunità durante il periodo di messa alla prova,

"rimanendo la competenza, sia terapeutica sia economica, non a carico di questo Centro".

Si aggiunge, poi, che

"Di tutti i ragazzi in messa alla prova, solo per 6 minori si è ottenuta una compartecipazione del pagamento della retta da parte del Comune di appartenenza.

Va specificato che il Comune di Milano non compartecipa alla retta di nessun ragazzo collocato in comunità, se sottoposto a misura penale: anche per quelli che iniziano un percorso comunitario con un provvedimento di tipo Amministrativo, nel momento in cui viene disposta la messa alla prova, la competenza economica viene delegata totalmente a questo Centro".

La posizione del Comune di Milano, nel tempo, è cambiata, ma solo per espressa decisione del Dirigente pro tempore, giacché nessuna norma positiva impone una compartecipazione economica all'Ente Locale, e men che meno la quantifica percentualmente, per misure assistenziali erogate a minorenni, quali che esse siano, disposte dall'Autorità Giudiziaria in sede penale.

Del resto, l'inciso "*si è ottenuta una compartecipazione del pagamento della retta da parte del Comune di appartenenza*", oltreché confessorio, è un'ulteriore conferma di quanto qui si sostiene: se vi fosse una norma che ciò disponesse, perché solo per così pochi casi si sarebbe ottenuta la compartecipazione comunale al pagamento della retta?

Ancora, nel recentissimo **Allegato 4 alla Circolare del Capo Dipartimento n° I del 18 marzo 2013**, rubricato "*Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia*", il Direttore Generale per

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 — 29121 Piacenza (PC) — Tel. 0523-314233 — Fax 0523-313412 — avv.gioncada@gmail.com
Piazza Sant'Angelo,1 — 20121 Milano (MI) — Tel. 02-6598310 — Fax 02-36553942 — massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

l'attuazione dei provvedimenti giudiziari del Dipartimento Giustizia Minorile, diretta emanazione del Ministero della Giustizia, ha fornito chiare indicazioni sul punto, rimarcando come il coinvolgimento dell'Ente Locale ai fini dell'assunzione di una "*corresponsabilità professionale ed amministrativo-economica rispetto al collocamento in comunità*", sia uno degli obiettivi che il Ministero intende perseguire.

Purtuttavia, per espressa ammissione ministeriale, **tale obiettivo non è supportato da norme positive**.

Si fa riferimento, in particolare, al 6 del documento, rubricato "*Compartecipazione dell'Ente Locale alla presa in carico di minori e/o giovani adulti sottoposti a procedimento penale con collocamento in comunità*", che si riporta integralmente.

"Negli ultimi anni si è registrato un incremento dei collocamenti in comunità dei minori in abbinamento ad altri istituti giuridici, per i quali si rende necessaria la sistemazione residenziale anche quando questa non è esplicitamente contemplata ai [mi dell'esecuzione penale (messa alla prova, affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare).

In tali casi il ricorso alla comunità è determinato dalle particolari condizioni di vita dei minori e dalla necessità di attuare interventi di tutela.

Come già definito nella Circolare n. 2598 del 25.01.2006, "quando l'esigenza di tutela o di salute del minore influenza le modalità di svolgimento dei provvedimenti penali è necessario attuare interventi tesi all'adozione di provvedimenti di natura civile, condizione che determina l'assunzione da parte dei Comuni di una corresponsabilità professionale ed amministrativo-economica rispetto al collocamento in comunità".

A tale riguardo, per ulteriori orientamenti, si rimanda anche alla Circolare DGM prot. n. 52903 dell'11.10.2004 "Percorsi sul Governo delle Politiche Sociali – interventi interistituzionali in materia socio-assistenziale e sanitaria" e alla Direttiva della Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari prot. n. 21769 del 18.07.2006 "Collocamenti in comunità".

Per rendere effettiva l'assunzione delle specifiche funzioni assegnate agli Enti Locali, di seguito si articola la procedura da adottare nelle relazioni con tali Enti.

Minorenni per i quali risulta **già emesso un provvedimento civile** di affidamento al Servizio Sociale Territoriale **con ricovero in comunità**.

Il Servizio Minorile provvede a richiedere formalmente la collaborazione al competente Servizio Sociale Territoriale per la programmazione congiunta degli interventi da attuare presso la Comunità, segnalando la continuità, da parte dello stesso, del pagamento della retta.

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

L'impegno al pagamento della retta da parte dell'ente locale deve risultare formalmente sul progetto di intervento congiunto sottoscritto da entrambi i servizi sociali.

Il Servizio Minorile, inoltre, è tenuto ad informare contestualmente il CGM, inviando una relazione sociale sul caso, nella quale dovranno essere indicati i nominativi dei responsabili dei servizi territoriali.

Qualora il provvedimento penale dovesse proseguire dopo il compimento della maggiore età, il Servizio Minorile deve raccordarsi con l'Ente Locale per valutare la necessità della prosecuzione degli interventi civili individuando, tra le seguenti, la modalità più corrispondente alle esigenze educative e di trattamento:

- proposta di emissione di un provvedimento che assicuri la prosecuzione degli interventi da parte dell'Ente Locale oltre il 18° anno di età (ex art. 25 r.d.l. n. 1404/1934);
- richiesta al Servizio Sociale Territoriale e al Comune di riferimento di prosecuzione degli interventi per consentire la conclusione delle attività previste nel piano di trattamento in atto;
- segnalazione al Comune di residenza/domicilio (e per conoscenza al T.M. di riferimento e al CGM) della necessità di attivare interventi atti a favorire l'attuazione di percorsi di messa alla prova, di affidamento in prova al Servizio Sociale o di detenzione domiciliare, nell'ambito delle attività demandate agli Enti Locali in materia di assistenza penitenziaria e post-penitenziaria.

Il CGM provvede successivamente a richiedere l'assunzione o la compartecipazione alle rette derivanti dallo svolgimento in comunità delle suddette misure penali.

Minorenni per i quali risulta **già emesso un provvedimento civile** di affidamento al Servizio Sociale Territoriale **senza ricovero in Comunità**

In questo caso il Servizio Minorile che ha in carico il minore richiede la collaborazione al competente Servizio Sociale Territoriale per la programmazione congiunta degli interventi, compreso l'eventuale inserimento in comunità. Il Servizio Minorile è tenuto ad informare contestualmente il CGM, inviando una relazione conoscitiva nella quale dovranno essere indicati i responsabili dei servizi territoriali. Ove la necessità del collocamento in comunità non sia emersa nel corso dell'affidamento civile ma durante il procedimento penale, il Servizio Minorile segnala al Comune di residenza/domicilio del minore (e per conoscenza al T.M. di riferimento) l'esigenza del collocamento in Comunità, **la cui retta è a carico del Giustizia minorile**.

Il Servizio Minorile avrà cura di informare sia il CGM, sia l'Ente Locale della durata della misura cui è sottoposto il minore.

Minorenni per i quali i Servizi della Giustizia e i Servizi Territoriali **ritengono necessaria l'adozione di un provvedimento civile con collocamento in comunità**

Nell'ambito del necessario raccordo con il Servizio Sociale Territoriale, qualora se ne ravvisi la necessità, il Servizio Minorile d'intesa con il Servizio Sociale Territoriale propone al T.M. competente l'adozione di un

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

provvedimento civile con ricovero in comunità. Il Servizio Minorile segnala al Comune di residenza del minore l'esigenza del collocamento, **la cui retta è a carico del Comune stesso in quanto trattasi di intervento di natura civilistica o assistenziale**.

Minorenni e giovani adulti sottoposti a percorsi di **messa alla prova con collocamento in comunità**

In assenza di provvedimenti di tipo civile, **il CGM assume l'onere delle rette derivanti da percorsi di messa alla prova in comunità per il solo periodo di sospensione del processo penale**.

L'assunzione delle rette sino alla celebrazione dell'Udienza è consentita eccezionalmente ed unicamente per i minorenni senza provvedimento civile, qualora sia necessaria una loro permanenza in comunità per poter presenziare all'Udienza di verifica fissata dall'Autorità Giudiziaria.

Eventuali situazioni non ricomprese nella casistica sin qui riassunta saranno di volta in volta valutate dal CGM competente".

È interessante notare come detto documento, invero affatto cogente per i Comuni, stante l'assenza di potestà alcuna in capo all'Ufficio estensore, se non nei limiti della normativa, offre alcune interessanti riflessioni:

- anzitutto si pone l'obiettivo di coinvolgere il più possibile le Amministrazioni comunali sul fronte del sostenimento degli oneri;
- in secondo luogo si subordina *sic et simpliciter* l'eventuale intervento in sede penale rispetto a quello civile, relegando il primo ad una sorta di appendice, irrilevante sotto ogni profilo (sul quale, comunque vedi oltre) allorquando si renda necessario un collocamento in Comunità;
- in terzo luogo non è specificato in quale sede e in che modo si giunga a "ritenere necessario il collocamento in Comunità" o comunque a quale titolo intervenga l'USSM nel caso sia necessaria l'adozione di un provvedimento civile. Si noti, infatti, che è del tutto irricevibile che detta "proposta" provenga "a scatola chiusa" dai Servizi ministeriali, giacché se il Comune fosse tenuto a sostenere gli oneri, ciò che comunque è alquanto discutibile, è proprio la medesima Amministrazione comunale che dovrebbe dettare le regole ed esprimersi in maniera vincolante. Diversamente, sarebbe lasciato in capo all'USSM di decidere riguardo a interventi che poi il Ministero non concorre a pagare.

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

Alcuni esempi e una critica alla citata Circolare del 2013

È possibile affrontare l'argomento poggiandosi su due esempi tipo:

I) minori non accompagnati già destinatari di un provvedimento del Tribunale per i minorenni in sede civile (ovvero destinatari di un provvedimento amministrativo), che prevede l'inserimento in una struttura con oneri a carico del Comune, anteriormente all'emanazione di un provvedimento in sede penale di sospensione del processo e messa in prova ex art. 28 del d.P.R. n. 448/1988.
II) minori non accompagnati destinatari del provvedimento di sospensione dei processo e messa in prova ex art. 28 d.P.R. n. 448/1988, senza che precedentemente sia intervenuto il provvedimento in sede civile.

Fattispecie I

In questo caso l'iniziale presa in carico, e dunque l'affidamento al Comune, è necessitata da esigenze assistenziali ed in particolare dalla condizione in cui si trova il minore: si rammenta che trattasi di minori rinvenuti sul territorio in condizioni di abbandono ed assenza totale di figure adulte di riferimento, per i quali sussiste una competenza dei Servizi sociali dell'Ente Locale ove è stato intercettato e sorto il bisogno assistenziale.

Allorché, tuttavia, il minore sia sottoposto a procedimento penale ed intervenga un provvedimento giudiziale in quella sede, **non vi può essere continuità quanto alla titolarità degli oneri economici, come si sostiene nella predetta Circolare, atteso che muta completamente la situazione**.

Infatti:

a) mutano i Servizi cui viene affidato il minore (ai sensi delle norme in materia, e precisamente dell'art. 28 co. 2 del d.P.R. n. 448/1988, il minore viene affidato ad una ben diversa ed individuata struttura afferente il Ministero, vale a dire l'USSM - Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni - che è incaricata di elaborare un progetto

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 — 29121 Piacenza (PC) — Tel. 0523-314233 — Fax 0523-313412 — avv.gioncada@gmail.com
Piazza Sant'Angelo,1 — 20121 Milano (MI) — Tel. 02-6598310 — Fax 02-36553942 — massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

di intervento rispetto al quale i Servizi Sociali dell'Ente Locale svolgono una **mera attività di supporto**);

b) **può mutare la struttura presso la quale è ospitato il minore** (risulta, infatti, che è il Giudice penale ad indicare la struttura presso la quale dovrà essere trascorso il periodo di prova, in accordo, o su suggerimento, dello stesso Dipartimento per la Giustizia minorile. Ciò è diretta conseguenza del fatto che l'USSM, come suindicato, provvede a redigere il progetto di intervento e dunque, avendo preso in carico il caso, è in grado di suggerire anche qual è la struttura più idonea e/o la più disponibile ad accogliere il minore;

c) **può mutare la durata di permanenza nella Struttura**, per imposizione del Giudice penale (questi, infatti, può prescrivere che la permanenza presso la struttura si protragga ben oltre il raggiungimento della maggior età, e ciò sempre sotto il controllo dell'USSM. Anche riguardo a tale profilo, il Giudice penale non è assolutamente vincolato rispetto al precedente provvedimento adottato in sede civile, il quale prevede sempre che il progetto individuale - ed i conseguenti "oneri" comunali – terminino con il raggiungimento della maggiore età).

I rilievi di cui ai suindicati punti b) e c) appaiono invero decisivi ai fini della questione di cui è parere, atteso che le rette delle varie strutture sono diversificate: **è certamente contrario a correttezza imporre all'Ente locale una determinata struttura di accoglienza ed un tempo di durata della permanenza del minore - e quindi i relativi costi - senza che il medesimo Ente possa avere alcun ruolo in termini di valutazione.**

A sostegno della non condivisibile asserzione per cui tutti gli oneri sarebbero da ricondurre al Comune, è noto che l'USSM e il Dipartimento della Giustizia minorile argomentano che il provvedimento amministrativo è adottato ai sensi del d.P.R. n. 616/1977, che imputerebbe agli Enti Locali gli oneri derivanti dalle funzioni amministrative riguardanti la c.d. "beneficienza pubblica".

L'osservazione, a ben vedere, smentisce la tesi dedotta da chi la propugna!

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

In particolare, l'art. 23 del d.P.R. n. 616/1977, che specifica quali sono le funzioni amministrative afferenti alla "beneficienza pubblica" che sono state trasferite ai Comuni, dispone specificatamente che

"Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:
a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto;
b) all'assistenza post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della Legge 20 febbraio 1958, n. 75".

È corretto, dunque, che il provvedimento adottato dal Tribunale per i Minorenni in sede civile (o amministrativa) richiami le suddette norme, ma ciò vale, appunto, solo per quanto attiene all'ambito della propria competenza amministrativa e civile, come indica il richiamato punto c) dell'art. 23 del citato d.P.R.

Allorché un Giudice penale decida la messa alla prova del minore e adotti il relativo provvedimento, la revoca del precedente provvedimento in sede civile è *in re ipsa*, non residuando alcunché del suo originario contenuto, che viene interamente sostituito dalle nuove prescrizioni penali attinenti, vale ribadirlo, in primo luogo alla scelta della struttura ospitante ed alla durata del trattamento, oltreché alle attività di osservazione, di trattamento e sostegno.

Fattispecie II

Nel caso in cui il minore non sia conosciuto dal Servizio Sociale comunale, e quindi non vi sia stata alcuna presa in carico dello stesso precedentemente all'instaurazione del processo penale, a maggior ragione devono ritenersi valide le osservazioni che precedono e che conducono a ritenere di spettanza dello Stato gli oneri derivanti dall'esecuzione del provvedimento penale di messa alla prova.

È infatti indubbio che, in tal caso, la procedura nasca unicamente con il coinvolgimento diretto e immediato dell'USSM: dunque, ancor più, pare di tutta evidenza contrario a correttezza, e soprattutto al vigente quadro normativo, pretendere di addossare

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

anche solo parzialmente all'Ente Locale gli oneri derivanti dalle prescrizioni adottate dal Giudice penale, laddove l'Ente Locale, indubbiamente, non è il soggetto elaboratore di alcun progetto e, dunque, non è assolutamente coinvolto nella valutazione nelle scelte attinenti la sistemazione del minore.

Ovvio poi che, per tutte le suesposte ragioni, le conseguenze di eventuali ritardi nei pagamenti effettuati da effettuare nei confronti delle strutture ospitanti, non possono gravare sull'Amministrazione comunale.

Sulla mancanza di legittimazione passiva dei Comuni in generale

Appare a questo punto sempre più chiaro come gli oneri per il mantenimento presso la comunità di minori soggetti a misure penali, quali che esse siano, non siano, in via generale, ascrivibili alla competenza comunale, dovendosi più correttamente porre a carico dello Stato, anche alla luce dei principi che governano il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, e comunque dei principi di sussidiarietà e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Un inserimento comunitario disposto non dal Comune nell'ambito di una propria valutazione e programmazione, bensì direttamente dal Tribunale per i Minorenni, attiene strettamente, in punto di logica e di diritto, quelle "*prestazioni destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà*" connesse all'esecuzione di pene, misure cautelari e misure di sicurezza e, quindi, sicuramente da assicurare **in sede di amministrazione della Giustizia.**

Significativamente, ad esempio, anche l'ultima riforma delle disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, di cui alla l. n. 62/2011, prevede, all'art. 5, che il Ministero della Giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stipuli con gli Enti Locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette.

Il ruolo dell'Ente Locale è, quindi, limitato all'individuazione della struttura, come peraltro ordinariamente previsto dai provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, e non al sostenimento degli oneri.

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

Peraltro, in maniera puntuale, l'art. 28 del d.lgs. n. 272/1989, prevede che nell'applicazione di tutte le misure previste dal d.P.R. n. 448/1988,

"le spese per il collocamento del minorenne in luogo diverso dall'abitazione familiare e per ogni altra attività di osservazione, trattamento e sostegno, siano a carico dello Stato",

ciò che è ragionevole debba essere esteso anche nel caso in cui le misure adottate dal Tribunale per i minorenni emergano nell'ambito di un procedimento penale a carico dei genitori, anziché del minore, pena un palese contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Una recente applicazione: la sentenza T.A.R. Veneto, sez. III, 21-08-2012, Sent. n. 1162

Anche la giurisprudenza amministrativa si è recentemente occupata della illegittimità dell'accollo al Comune di oneri concernenti interventi a favori di minori sottoposti a procedimento penale, financo disposti con una D.G.R.

Questa prevedeva che ai fini del rimborso delle rette da versare alle comunità terapeutiche per il collocamento di minori disposto dall'autorità giudiziaria, si dovessero applicare gli stessi criteri di riparto tra Sanità e Assistenza sociale, propri delle prestazioni integrate socio-sanitarie in tema di livelli essenziali di assistenza, col risultato che era richiesto ai Comuni l'accollo del 30% delle rette per il collocamento in comunità terapeutica di minori disposto dall'Autorità giudiziaria.

In quel caso il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i Minorenni, aveva accolto la richiesta di messa in prova dell'imputato, sospeso il procedimento penale a suo carico, ed aveva affidato il minore all'USSM, confermando il provvedimento provvisorio con il quale era stato inserito in una comunità terapeutica in Provincia di Forlì – Cesena.

L'ULSS di riferimento, in seguito, aveva ripetutamente richiesto al Comune il pagamento della quota del 30% delle rette, fatto contestato dal Comune, che a fronte di note di contenuto negativo da parte dell'ULSS aveva radicato il contenzioso.

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

Il Collegio veneziano ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.

L'art. 2 co. 283, lett. a) della l. n. 244/2007, infatti, dispone espressamente che sono oggetto di trasferimento al Servizio sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della Giustizia, ivi comprese quelle concernenti

"il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria".

Acclarato che tali funzioni erano prima svolte dallo Stato, che da questo sono state trasferite alle Regioni con contestuale individuazione delle risorse umane e finanziarie strumentali per farvi fronte - individuazione avvenuta per le Regioni a Statuto ordinario con il d.P.C.M. 1 aprile 2008 - ne è disceso che la pretesa della Regione di far svolgere ai Comuni funzioni che prima non svolgevano, contraddice innanzitutto il principio dell'individuazione delle risorse necessarie per farvi fronte.

Ed infatti, non vi è mai stata alcuna attribuzione di risorse aggiuntive in favore dei Comuni, quando invece la provvista dei mezzi finanziari occorrenti per fronteggiare gli oneri connessi al conferimento di nuove funzioni dallo Stato e dalle Regioni è un corollario del necessario rispetto dell'autonomia degli enti locali che ha accompagnato tutti i processi di riordino delle funzioni amministrative (cfr. l'art. 3 co. 1, lett. b, della l. 15 marzo 1997, n. 59; l'art. 14 co. 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; l'art. 119 co. 4 della Costituzione come modificato dalla l. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3; gli artt. 2 co. 5, e 7 co. 2, della l. 5 giugno 2003, n. 131).

Nemmeno è stato ritenuto accettabile il rinvio, sollecitato dalla Regione, contro i Comuni, alla normativa in tema di livelli essenziali di assistenza, ed in particolare all'allegato 1C del d.P.C.M. 29 novembre 2001, il quale menziona le competenze degli Enti Locali in materia di integrazione socio sanitaria.

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

Risulta, infatti, che il d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, all'art. 1, e l'allegato A del d.P.C.M. 1 aprile 2008, menzionano i livelli essenziali di assistenza non al fine di estendere formalmente ai detenuti e agli internati la relativa disciplina, ma per ribadire il loro diritto a prestazioni efficaci ed appropriate

"sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza".

In secondo luogo, vi è da sottolineare che gli Enti Locali non sono menzionati al fine del conferimento di specifiche funzioni, ma, con una norma di carattere programmatico, per affermare la necessità di un coordinamento interistituzionale.

Ed infatti, l'art. 2 del d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, così come l'art. 1 dell'Allegato A del d.P.C.M. 1 aprile 2008, prevedono che

"lo Stato, le regioni, i comuni, le aziende unità sanitarie locali e gli istituti penitenziari uniformano le proprie azioni e concorrono responsabilmente alla realizzazione di condizioni di protezione della salute dei detenuti e degli internati, attraverso sistemi di informazione ed educazione sanitaria per l'attuazione di misure di prevenzione e lo svolgimento delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione contenute nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali".[5]

È stato agevole per il Giudice amministrativo veneziano rilevare che in tale contesto

"la necessità di coordinamento per gli enti locali viene a coincidere con la necessità che i Comuni, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di assistenza sociale, si raccordino con i servizi sociali della giustizia minorile, collaborando attraverso le unità valutative multidisciplinari distrettuali, al fine di assicurare continuità terapeutica negli interventi in favore del minore fino al momento dell'ingresso nella struttura minorile per disposizione dell'Autorità giudiziaria, e successivamente all'immissione in libertà.

Si tratta in ogni caso di un **raccordo di tipo funzionale, cui**, contrariamente a quanto sostiene la Regione, **non è connessa l'attribuzione di funzioni od oneri per il periodo in cui il minore è collocato nella comunità terapeutica per disposizione dell'Autorità giudiziaria**".

[5] Tutto ciò rappresenta la necessaria conseguenza dell'esistenza di un composito riparto di competenze in materia, suddiviso tra il Ministero della Sanità cui compete l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari, le Regioni che svolgono funzioni di organizzazione, programmazione e controllo sui servizi, e le aziende sanitarie cui compete la gestione e il controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari (cfr. l'art. 3 del d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230).

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

Diversa, ovviamente, sarebbe stata la soluzione nel caso in cui la collocazione in comunità terapeutiche di minorenni fosse stata disposta al di fuori di un procedimento penale, caso in cui risorgerebbe la disciplina in tema di integrazione socio-sanitaria di cui al prefato d.P.C.M. 29 novembre 2001.

Nel caso di collocamento in comunità terapeutica per provvedimento dell'Autorità giudiziaria, in sintesi,

"si **prescinde completamente** dall'accertamento dei presupposti di carattere sociale, di eventuale indigenza o inadeguatezza del nucleo familiare ordinariamente previsti dalla normativa vigente per giustificare l'intervento dei servizi sociali del Comune".

CONCLUSIONI

Dalla lettura congiunta della suindicata normativa vigente, si ricava la previsione di uno stretto raccordo tra i Servizi della Giustizia minorile e i Servizi sociali territoriali.

Nella Legislazione nazionale, e in quella regionale "di attuazione", è chiaramente indicato che **tutto quel che è intervento assistenziale originato da reato è di competenza dei Servizi della Giustizia minorile**, pur se ciò non appare sufficientemente dettagliato.

Di qui il fatto che in ogni realtà territoriale si sono imposte prassi di vario contenuto, non sempre osservanti del suindicato tessuto normativo.

Se vi sono realtà locali in cui le competenze delle due tipologie di Servizi, intese nel senso più ampio, sono state sancite in appositi "accordi", nei quali è evidenziato "chi fa che cosa" e "chi" sostiene i vari conseguenti oneri, altre realtà conoscono di collaborazioni claudicanti, con incongrue, ovvero assenti, suddivisioni degli oneri annessi.

È pur vero che, ad esempio, le rette per le Comunità (per le misure cautelari o la messa alla prova) dovrebbero essere esclusivamente a carico del Ministero, in quanto misure alternative al carcere, ma la realtà conosce di finanziamenti ministeriali insufficienti, quando non anche (pressoché) assenti.

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

In casi come questi, la sollecitazione proveniente dall'USSM e diretta all'Ente locale territoriale, può trovare il sostegno di quest'ultimo (totale o parziale) ovvero nessun sostegno.

È ovvio, infatti, che **il Comune non sia tenuto a sostenere costi che, istituzionalmente, competono ad altri**, ma è altrettanto vero che comunque trattasi di attività in favore di un soggetto che, come già evidenziato, al termine del proprio percorso giudiziario "rientra nel territorio", e a favore del quale è prevedibile, e comprensibile, un intervento sociale "di recupero".

Chiaro che l'eventuale impegno si scontra, in particolare negli ultimi tempi, con una disponibilità di bilancio sempre più risicata, per non dire azzerata.

Particolarmente critica appare l'interpretazione dell'inciso, contenuto nella citata Circolare n. 37/2007, secondo cui

"per le rimanenti misure penali ci sarà la concorrenza del Comune di residenza del minore quando a motivi di giustizia si accompagnano ragioni di natura socio assistenziale".

Curioso è, poi, che la previsione in base alla quale ci si rifà al "Comune di residenza del minore" appare in chiaro contrasto con le indicazioni regionali di cui alla l.r. n. 34/2000 (confermate nella Circolare n. 35/2007), in ordine alla rilevanza della residenza degli esercenti la potestà genitoriale o la tutela al momento in cui la prestazione ha inizio, ovvero ancora la rilevanza del Comune di dimora degli esercenti la potestà genitoriale, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all'anagrafe dei residenti, mentre appare del tutto coerente col testo dell'art. 8 della l.r. n. 3/2008, così come recentemente modificato.

E che ciò sia giustificato dal diverso contesto applicativo delle due Circolari in parola, quello penale per la Circolare n. 37/2007 e quello civile per la Circolare n. 35/2007, non è indicato in nessuna di esse, né trova una spiegazione logica immediata.

Ma a prescindere da ciò, quel che lascia ancor più perplessi è la concretizzazione delle "ragioni di natura socio assistenziale" che giustificherebbero la concorrenza del Comune alle spese da sostenersi per l'attuazione degli interventi, di natura anche penale,

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 — 29121 Piacenza (PC) — Tel. 0523-314233 — Fax 0523-313412 — avv.gioncada@gmail.com
Piazza Sant'Angelo,1 — 20121 Milano (MI) — Tel. 02-6598310 — Fax 02-36553942 — massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

non ricondotti in via esclusiva alla competenza funzionale dei Servizi minorili ministeriali.

Non v'è chi non veda, infatti, come ciò concretizzi una sorta di clausola generale, in cui può essere sussunto ogni tipo di intervento, atteso che ogni attività sul punto ha, nell'intimo, una ragione "di natura socio assistenziale"…

Altrettanto critico è il significato da dare al disposto per cui

"È prevista comunque la compartecipazione in presenza di un provvedimento amministrativo/civile."

La disciplina dell'ascrizione degli oneri per minori inseriti in strutture residenziali o in affido, è noto, è contenuta nella Circolare n. 35/2007, la quale, peraltro, detta le disposizioni del caso allorquando si versi in un contesto esclusivamente civile e/o amministrativo, e non penale….

Se l'emanazione di un provvedimento amministrativo/civile in ambito penale è da ritenersi astrattamente sempre possibile, è altrettanto vero, a quel punto, che il Servizio territoriale non solo deve essere messo in condizione di partecipare alle varie attività processuali, ciò che peraltro è già previsto dal d.P.R. n. 448/1988 e dal relativo decreto attuativo, ma è necessario che ogni proposta al Giudice procedente, circa l'opportunità/utilità/necessità dell'adozione di un provvedimento amministrativo/civile, debba avvenire quando, a monte, gli accordi sulle modalità operative e sulla ripartizione dei costi tra i diversi attori istituzionali siano già stati versati in opportuni accordi territoriali, pena una sorta di anarchia propositiva, gestionale, di costo.

La realtà nazionale già conosce di accordi di questo tipo.

Ad esempio, nel 1992 l'USSM di Firenze sottoscrisse un Protocollo, con i Servizi territoriali, finalizzato a coordinare e regolamentare le prese in carico da parte dei vari Servizi. Con detto protocollo si intese procedere:

- a una omogeneizzazione, nell'ambito distrettuale, delle procedure di intervento dei due Servizi, per una azione coordinata dei servizi dell'Amministrazione della Giustizia e del Territorio;

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

- a una definizione del rapporto fra i Servizi (della Giustizia e del Territorio) e la Magistratura minorile;
- al perseguimento della logica dell'integrazione dei Servizi della Giustizia e del Territorio contro soluzioni di alternanza o di sovrapposizione, tanto nel momento diagnostico quanto in quello progettuale e trattamentale;
- alla crescita della consapevolezza che i problemi della devianza sono competenza dell'Ente Locale, il quale è tenuto ad elaborare risposte sia politico-sociali che dell'organizzazione dei Servizi, per una efficace presa in carico del disagio giovanile.

Nel caso fiorentino, il protocollo ha individuato le procedure proprie di ciascun Servizio, distinguendo gli interventi attuati nella fase delle indagini preliminari da quelli attuati a seguito di rinvio a giudizio della Procura; e comunque distinguendo, in generale, i casi in cui il minore sia o meno già noto al Servizio territoriale.

Un esempio del ruolo (proficuo) del Servizio Territoriale è dato dall'attivazione di progetti di borsa-lavoro, iniziati proprio su domanda del medesimo, di sicura rilevanza per l'inserimento lavorativo dei minori messi alla prova.

Ma il coordinamento tra i Servizi è di assoluta importanza anche successivamente al periodo di messa alla prova, atteso che in quel momento il minore si ritrova spesso inserito nella medesima situazione di disagio che ha favorito il comportamento antisociale: di qui la necessità dell'intervento del Servizio territoriale, cessando la competenza funzionale di quello ministeriale, al fine di fornire i necessari ausilii e supporti del caso.

Certo è, in generale, che le conseguenze dei tagli operati, sin dal 2009, dal Dipartimento Giustizia Minorile, sulle classiche attività dell'USSM, hanno, da un lato, aumentato l'esposizione debitoria di quel Servizio nei confronti delle Comunità (che, a un certo punto, hanno iniziato a vantare significative posizioni creditorie nei confronti degli enti), dall'altro, messo in discussione l'adozione e la realizzazione di progetti individualizzati di recupero e inserimento sociale per l'applicazione della misura della sospensione del processo e messa alla prova e dell'affidamento in prova al Servizio

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

sociale con collocamento in Comunità, che implicano oneri per l'Amministrazione dello Stato, e ciò anche in presenza di una co-progettazione e condivisione della spesa da parte di Comuni o A.S.L. (ciò che, peraltro, pone qualche dubbio di compatibilità con la normativa vigente).

Un'ultima nota concerne l'ipotesi di una richiesta di compartecipazione alle spese da farsi alla famiglia di origine del minore: allo stato, in ambito penale, non risulta essere applicata in alcun contesto territoriale, pur se non vi è alcuna previsione normativa o giurisprudenziale che osti alla richiesta del Servizio di una compartecipazione a carico della famiglia, ovviamente allorquando questa sia nelle condizioni di poterla sostenere.

Purtuttavia, *a contrarii*, si può anche ritenere che la retta pro-capite pro-die sia onnicomprensiva di tutto quanto indispensabile al trattamento educativo-residenziale, potendosi ritenere ricomprese tutte quelle spese necessarie ad assicurare un sufficiente livello di benessere del minore collocato (ad esempio il trattamento alimentare, vestiario se necessario, biancheria, materiali per l'igiene, taglio capelli, cura della persona, assistenza sanitaria di base e specialistica, frequenza attività scolastiche, formative, lavorative, sportive, ricreative, socio-culturali, di volontariato, comprensive di iscrizione, sussidi didattici, materiali, uscite e accompagnamenti, tutoraggio, altro).

In forza di ciò, e quando tutto quanto suesposto fosse effettivamente verificato, si potrebbe anche ritenere di non poter richiedere alcun contributo economico alla famiglia di origine, tranne che per i casi di esplicita richiesta di quest'ultima diretta a soddisfare e ad assicurare specifiche necessità del ragazzo collocato (ad esempio, prestazioni mediche specialistiche presso privati di fiducia).

La realtà più comunemente verificabile, quindi, conosce di accordi territoriali frutto di un'interpretazione letterale del punto 6 lett. b) della Circolare regionale n. 37/2007, in base ai quali se la misura è limitativa della libertà, competenza tecnica ed oneri sono a carico del Ministero; se vi è un previo provvedimento civile o amministrativo (ai sensi degli artt. 330, 333 c.c. oppure art. 25 r.d. n. 1404/1934), Ministero e Enti Locali si dividono competenza tecnica ed oneri; se vi è prescrizione di messa alla prova con collocamento in comunità e presenza di ulteriori esigenze "sociali", da accertare in

Avv. Massimiliano Gioncada
Via G.B. Scalabrini, 7 Piazza Sant'Angelo,1
29121 Piacenza (PC) 20121 Milano (MI)
Tel. 0523-314233 Tel. 02-6598310
Fax 0523-313412 Fax 02-36553942
avv.gioncada@gmail.com massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

concreto, Ministero e Enti Locali si dividono competenza tecnica ed oneri ; in assenza di tali esigenze sociali, competenza tecnica ed oneri sono a carico del Ministero.

Purtuttavia questi contenuti pattizi non trovano un aggancio certo nella normativa, riposando in fonti di rango secondario e/o interno, che si spingono in interpretazioni delle norme di dubbia legittimità, esondando dai propri connaturati limiti applicativi.

Non mi pare azzardato ipotizzare, allorquando le cifre in gioco dovessero essere importanti, che un tentativo di ottenere un pronuncia giudiziale sul punto, senza, in questa fase iniziale, richiesta di pagamento degli oneri pregressi, pena il rilascio di pronunce negative riguardo la giurisdizione, non sia affatto peregrino, salva la possibilità/capacità degli Enti Locali di vedersi ascritta una quota compartecipativa minima, comunque inferiore rispetto a quella sostenuta sinora e, soprattutto, da accertare in concreto, e non sulla base di quantificazioni fatte "a tavolino" dall'USSM.

Resta il fatto che, come Ambito Distrettuale, anzi, come Associazione Comuni Bresciani, in rappresentanza di tutti i Comuni, sarebbe forse il caso di interloquire ufficialmente anche con il locale Tribunale per i Minorenni, affinché il ruolo dell'USSM non prevarichi sempre e comunque il ruolo delle singole Amministrazioni comunali, chiamate poi a sostenere i costi di scelte prese in altre sedi e da altri soggetti.

In questo è il mio parere.

Confidando di aver risposto alle Vostre aspettative ed interessi, resto in attesa di conoscere la Vostra opinione al riguardo e resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento eventualmente necessitato.

Con i migliori saluti.

Avv. Massimiliano Gioncada

Via G.B. Scalabrini, 7 — 29121 Piacenza (PC)
Tel. 0523-314233 — Fax 0523-313412
avv.gioncada@gmail.com

Piazza Sant'Angelo,1 — 20121 Milano (MI)
Tel. 02-6598310 — Fax 02-36553942
massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it

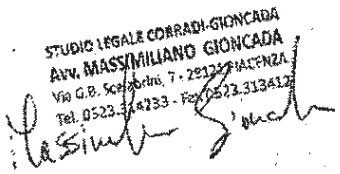

CONDIZIONI e CRITERI UTILIZZATI PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

1) Per i primi tre anni (**2001/2002-2003/2004**) si propone l'applicazione, su entrambi i servizi, di una **riduzione pari all'8,5%** degli importi indicati nel ricorso.

2) Il Comune **rinuncia** a pretendere le somme riconosciute dal TAR relativamente al **servizio di trasporto** per gli aa.ss. **dal 2004/2005 al 2007/2008**, in considerazione della sottoscrizione da parte dei Comuni, a quel tempo, dell'accordo quadro, rinunciando quindi a far valere l'illegittimità /nullità del medesimo accordo in ordine alla ripartizione delle competenze e dei costi dei servizi.

3) Gli anni scolastici **2008/2009 al 2012/2013** vengono **rimborsati integralmente** dalla Provincia, essendo disponibile la documentazione idonea a comprovare l'effettivo costo a consuntivo dei servizi (peraltro la Provincia aveva già rimborsato integralmente per l'anno 2009/2010 il costo del trasporto, mentre in modo parziale per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012).
4) I Comuni rinunciano al pagamento degli interessi legali riconosciuti dal TAR dalla data della sentenza al saldo.
5) Modalità di pagamento:
   a. **Nel 2013**: la Provincia è disponibile a corrispondere l'intero rimborso per **l'anno scolastico 2011/2012** (dati ormai definitivi), per un importo pari a **€ 351.038,91 per Assistenza ed Euro 11.555,60 per Trasporto** da corrispondersi entro il 30/11/2013, previa verifica documentazione giustificativa. Inoltre viene erogato un acconto pari ad Euro 135.980,12 degli importi pregressi (vedi punto b) per un **Importo Totale Complessivo di Euro 498.574,63**. Vengono inoltre liquidate le spese legali per un importo pari al 50% di quanto sostenuto dai Comuni (13.000,00) per un totale di **Euro 6.500,00**;
   b. **Biennio 2014 – 2015:** la Provincia corrisponderà il **pregresso dovuto dagli anni 2001/2002 al 2010/2011**, con la riduzione sopra calcolata (Euro 16.375,59 per Assistenza ed Euro 1.399,28 per Trasporto), pari quindi complessivamente a **€ 1.128.278,93**, in due rate di pari importo, e quindi pari a **€ 498.574,63** da corrispondersi rispettivamente entro il 30/11/2014 e il 30/11/2015, e con rinuncia dei Comuni alla corresponsione degli interessi.
   c. **Entro il 30/11/2014** verrà altresì corrisposto il rimborso per le spese sostenute dal Comune per i servizi di competenza riferiti **all'anno in corso, 2012 /2013 (Euro 467.558,85),** dietro esibizione delle fatture emesse per ciascun servizio

Pertanto: L'IMPORTO TOTALE DA CORRISPONDERE RISULTA PARI AD EURO 1.495.873,45 ripartito in tre rate uguali (33,33%) da erogare nei seguenti anni:

nel 2013 verrà corrisposto l'importo di Euro 498.574,63 + spese legali Euro 13.000,00 che verrà erogato nella misura pari al 50%
Euro 6.500,00
nel 2014 verrà corrisposto l'importo di Euro 498.574,63 + 467.558,85 (Assit.e Trasp. 2012/2013)
nel 2015 verrà corrisposto l'importo di Euro 498.574,63

TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.969.782,74

6) Le somme di cui sopra verranno corrisposte entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento.

7) Le parti, a fronte della recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 1930/2013, e tenuto conto di quanto sollecitato dal Tar Brescia nella sentenza n. 1538/2012, in ordine alla opportunità/necessità che Provincia e Comuni si attivino per l'elaborazione di linee condivise nella gestione dei citati Servizi, si impegnano:
   a. i Comuni a proseguire l'organizzazione ed erogazione dei servizi per l'a.s. 2013/2014, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni dell'a.s. in corso;
   b. la Provincia si impegna a fornire la copertura finanziaria necessaria, da corrispondersi ai Comuni, dietro esibizione delle fatture emesse per ciascun servizio, in due rate ad aprile 2014 e settembre 2014.

8) Le parti si impegnano a ritrovarsi entro il mese di novembre 2013 al fine di confermare le modalità di organizzazione e gestione dei servizi per gli anni scolastici a decorrere dal 2014/2015.

9) Fatta salva la regolamentazione dei reciproci rapporti come risultante dalle clausole di cui ai punti precedenti, le parti si impegnano ciascuna a rinunciare agli effetti della sentenza del TAR n. 01538/2012 e agli appelli avverso la medesima sentenza proposti pendenti avanti il Consiglio di Stato al n. RG 8756/2012. La Provincia di Brescia riconosce a favore dei Comuni, un rimborso pari al 50% delle spese legali sostenute e documentate, da corrispondersi, su delega espressa dei Comuni sottoscrittori l'accordo, all'Azienda Speciale Consortile.

					€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 490.320,99
Comune	**pregresso**	**a.s. 2012/2013**	**Totale**	**spese legali**	**1 trance - 30/11/2013**	**2 trance - 30/11/2014**	**3 trance - 30/11/2015**
Berlingo	€ 41.213,06	€ 12.323,58	€ 53.536,64	€ 3.402,18	€ 13.826,91	€ 26.150,49	€ 13.559,25
Castegnato	€ 56.630,13	€ 34.100,00	€ 90.730,13	€ 5.765,78	€ 18.999,30	€ 53.099,30	€ 18.631,52
Castel Mella	€ 112.011,51	€ 39.984,84	€ 151.996,35	€ 9.659,17	€ 37.579,66	€ 77.564,50	€ 36.852,19
Cellatica	€ 30.312,05	€ 30.815,76	€ 61.127,81	€ 3.884,59	€ 10.169,64	€ 40.985,40	€ 9.972,77
Gussago	€ 239.676,18	€ 83.928,00	€ 323.604,18	€ 20.564,62	€ 80.410,93	€ 164.338,93	€ 78.854,33
Ome	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ospitaletto	€ 228.235,01	€ 96.600,00	€ 324.835,01	€ 20.642,84	€ 76.572,43	€ 173.172,43	€ 75.090,14
Rodengo Saiano	€ 247.629,40	€ 49.215,60	€ 296.845,00	€ 18.864,11	€ 83.079,22	€ 132.294,82	€ 81.470,97
Roncadelle	€ 296.255,64	€ 51.544,89	€ 347.800,53	€ 22.102,27	€ 99.393,23	€ 150.938,12	€ 97.469,18
Torbole Casaglia	€ -	€ 5.184,00	€ 5.184,00	€ 329,44	€ -	€ 5.184,00	€ -
Travagliato	€ 238.358,00	€ 75.446,18	€ 313.804,18	€ 19.941,85	€ 79.968,68	€ 155.414,86	€ 78.420,64
	€ 1.490.320,99	**€ 479.142,85**	**€ 1.969.463,84**	**€ 125.156,86**	**€ 500.000,00**	**€ 979.142,85**	**€ 490.320,99**

DIFFERENZA ENTRATE/USCITE	€	-	€	13.173,85
PROPOSTA UTILIZZO DIFFERENZA ENTRATE/USCITE				
Mobili nuova sede	€	4.244,34		
Materiale Informatico: gruppodi continuità, antivirus,...	€	946,28		
Condizionatori	€	7.283,23		
Mediazione Cultrale	€	700,00		
	€	13.173,85		
	€	0,00		

Piano triennale zonale per la prima Infanzia 2013-2014

Il piano del distretto n. 2 Brescia Ovest per la prima infanzia nasce dall'indicazione fornita dalla Regione Lombardia con la DGR n. 8/11152 del 03.02.2010 di procedere all'aumento dei posti nei micro nidi, asili nido e nei centri per la prima infanzia.
L'obiettivo della Regione Lombardia è quello di allinearsi con quanto richiesto dal Governo e previsto nella Convenzione di Lisbona di avere un numero di posti nei servizi della prima infanzia pari al 33% della popolazione con età compresa tra 0 – 36 mesi.
Al fine di realizzare l'ampliamento dei servizi la regione mette a disposizione dei Comuni del Distretto di Brescia Ovest la somma complessiva per il triennio di € 461.765,00 finalizzata al convenzionamento di posti presso strutture private.
I posti convenzionati devono essere garantiti per le famiglie alle stesse rette previste per i posti pubblici, questo ha come obiettivo aumentare nel triennio i posti per i quali l'accesso avviene con tariffe agevolate.
Il territorio del distretto comprende n. 11 Comuni e un numero di n. 97.771 abitanti, di cui 2 con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
I bambini con età compresa tra 0 – 36 mesi sono n. 4.603.
Il piano triennale per la prima infanzia non può prescindere dalle indicazione della Regione Lombardia e da quanto previsto nel piano di zona.

Periodo di validità del Piano

Il presente piano si è riferito al convenzionamento di posti tra Comuni dell'Ambito ed Enti gestori privati di servizi per la prima infanzia per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e si propone la continuazione per l'anno scolastico 2013/2014 attraverso l'utilizzo dei residui delle prime tre annualità e una rimodulazione dei criteri.

Analisi della popolazione

La popolazione complessiva al 31/12/2012 suddivisa per Comune è rappresentata dalla seguente tabella con il relativo grado di incidenza della popolazione nella fascia di età 0-3 che esprime la domanda potenziale di servizi della prima infanzia:

Comune	popolazione 31/12/2012	fascia 0-3 anni 31/12/2012	%	soglia di Lisbona
Berlingo	2.579	159	6,17%	52,47
Castegnato	8.059	419	5,20%	138,27
Castel Mella	10.859	526	4,84%	173,58
Cellatica	4.958	175	3,53%	57,75
Gussago	16.411	702	4,28%	231,66
Ome	3.240	142	4,38%	46,86
Ospitaletto	13.669	699	5,11%	230,67
Rodengo Saiano	8.839	366	4,14%	120,78
Roncadelle	9.303	438	4,71%	144,54
Torbole Casaglia	6.379	340	5,33%	112,2
Travagliato	13.475	637	4,73%	210,21
	97.771	4.603	4,71%	1.518,99

Analisi dei servizi per la prima infanzia esistenti

All'interno del distretto la distribuzione dei posti di servizi per la prima infanzia è la seguente:

	Posti autorizzati
Servizi per la prima infanzia pubblici	158
Servizi per la prima infanzia privati	391

Nel Caso del distretto n. 2 Brescia Ovest raggiungere la soglia della convenzione di Lisbona vale a dire un numero di posti per servizi della prima infanzia pari al 33% significherebbe avere sul territorio un numero di posti pari a n. 1.518,99.

Occorre precisare che per la collocazione geografica dei Comuni del distretto le famiglie si rivolgono anche a servizi erogati da strutture private al di fuori del territorio distrettuale e pertanto appare non completamente esaustivo una visione limitata al proprio territorio per il raggiungimento della soglia minima di posti disponibili per la prima infanzia.

Solo quattro Comuni (Castel Mella, Roncadelle, Ospitaletto, Travagliato) dispongono di servizi pubblici comunali, altri due Comuni (Ome, Berlingo) non hanno servizi diurni a tempo pieno mentre nei restanti sei ve ne sono ma solo di natura privata.

Quanto alla tipologia di soggetto gestore privato sono presenti: Associazioni, Fondazioni, Società Cooperative, Società.

Comune	pubblico/ privato	tipologia servizio	ENTE GESTORE	POSTI AUTORIZZATI
Castegnato	Privato	Nido	Regina Margherita	30
Castel Mella	Privato	Nido	Asilo Nido Kiddie Kollege	16
	Pubblico	Nido	Asilo Nido L'isola Del Bebè	38
Cellatica	Privato	Nido	Il Piccolo Principe	40
	Privato	Nido Famiglia		5
Gussago	Privato	Nido	Asilo Nido Giardino Di Alice	20
	Privato	Nido	Asilo Nido La Freccia Azzurra	16
	Privato	Nido	La Cometa	53
	Privato	Centro Prima Infanzia	La Casa Di Topolino	5
Ospitaletto	Privato	Micronido	Il Paese Dei Balocchi	13
	Pubblico	Nido	Il Guscio	30
	Privato	Nido	La Carica Dei Bebe'	24
Rodengo Saiano	Privato	Nido	Asilo Dell'infanzia A. E M. Fenaroli	60
Roncadelle	Pubblico	Nido	Asilo Nido Comunale "Scarabocchio"	60
	Privato	Nido	Corte Delle Fate	16
Torbole Casaglia	Privato	Nido Famiglia	L'isola Dei Tesori	5
	Privato	Nido Famiglia	Casa Dolce Casa	5
	Privato	Nido Famiglia	Rosazzurro	5
	Privato	Nido	I Folletti Ficcanaso	10
Travagliato	Pubblico	Nido	Asilo Nido	30
	Privato	Micronido	Il Cantastorie	20
	Privato	Nido	S. Giuseppe	48
TOT				549

L'Ufficio di piano ha inviato a tutti gli Enti gestori privati un questionario per avere dei dati in riferimento aggiornati in riferimento alla tipologia di utenza, la sua distribuzione in relazione alla residenza degli utenti e il costo medio unitario per un posto a tempo pieno.

Solo 11 Enti gestori su 17 contattati hanno provveduto a rispondere al questionario.

Analisi dei Costi mese bambino degli Enti gestori privati

Dall'analisi dei costi mese bambino delle strutture private emerge un costo medio mensile per ogni bambino a tempo pieno compreso in una fascia da € 399,00 a € 518,00.

Questo è un dato medio e non tiene conto delle molteplicità dei servizi erogati all'interno di ogni struttura: tempo pieno normale, tempo pieno prolungato sia in entrata che in uscita, tempo parziale il mattino con pasto, tempo parziale senza consumazione del pasto.

Le tipologie di retta applicate dagli Enti Gestori subiscono delle variazioni anche per il fatto che le Amministrazioni Comunali già erogano dei contributi al fine di differenziare la retta applicata tra utenti residenti e non residenti.
Per il calcolo di questi costi si tiene conto del personale educativo del personale addetto ai servizi, le spese generali della struttura così come previsto nell'art. 7 dell'allegato "A" alla D.G.R. 11552/2010.
A copertura dei costi sostenuti gli Enti gestori, o almeno alcuni di essi, hanno la possibilità di avere altre due entrate a carattere continuativo: contributi comunali e contributi dal Fondo Sociale Regionale.
Per quest'ultima forma di finanziamento si sottolinea che non tutti gli Enti gestori presentano la richiesta di finanziamento. Per gli asili nido solo 8 Enti su 13, per i nidi famiglia 2 su 4.
I rapporti tra Comuni ed Enti gestori privati non sono uniformi sul territorio in quanto in alcuni casi vi sono convenzioni che prevedono contributi economici a fronte di un abbattimento della retta di frequenza applicata alle famiglie in altri casi, invece, vi sono contributi economici generici.
Tali costi producono una retta al pubblico fissa per ogni tipologia di servizio che, tranne in un caso, prescinde da una valutazione della capacità contributiva delle famiglie attraverso l'ISEE.
La struttura della retta presa in considerazione è quella per il tempo pieno normale (dalle ore 8.00 alle 16.00) e si presentano sostanzialmente due tipologie: una che prevede una retta fissa e una seconda tipologia che distingue una parte fissa da una quota pasto giornaliera.
Tra i dati analizzati le rette mensili per il tempo pieno normale sono comprese tra € 430,00 e 520,00 compreso la quota pasto variabile ipotizzando un mese con n. 20 presenze.

In tre delle quattro strutture pubbliche comunali il costo a carico delle famiglie presenta due caratteristiche: commisurazione della retta in base all'ISEE e comunque una retta massima più bassa rispetto agli Enti gestori privati.

Criteri di riparto delle risorse della D.G.R. 8/11152 del 03.02.2010

Le risorse regionali stanziate così come evidenziato dall'allegato "C" alla d.G.R. verranno attribuite ai singoli Comuni del distretto che cureranno direttamente in base alle esigenze della propria utenza di riferimento:

TABELLA

2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	Totale
€ 60.494,73	€ 185.071,68	€ 178.460,94	€ 37.737,66	€ 461.765,01

Numero di posti convenzionabili per Comune:

	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	Totale
Berlingo	6	7	1		
Castegnato	1	7	7		
Castel Mella	2	5	5		
Cellatica	4	3	4		
Gussago	2	27	30		
Ome	0	1	1		
Ospitaletto	3	8	13		
Rodengo Saiano	0	5	9		
Roncadelle	6	16	15		
Torbole Casaglia	8	13	19		
Travagliato	7	16	13		
TOTALE	**39**	**108**	**117**	**69***	**333***

*la cifra indicata è ipotetica il dato certo sarà possibile averlo solo dopo la raccolta le domande.

Il budget regionale previsto è stato utilizzato per i primi tre anni di riferimento del piano come nella tabella sopra delineata.

Convenzioni con gli Enti Gestori privati

I Singoli Comuni del Distretto stipuleranno convenzioni con Enti gestori privati per l'acquisto di posti di servizi di prima Infanzia.

Nell'operazione di convenzionamento, al fine di tenere conto anche delle scelte della famiglia, si effettuerà una selezione, mediante avviso pubblico, per avere informazione dell'utenza che intende acquistare dei posti presso strutture private. I criteri per la formazione delle graduatorie per gli Enti che hanno strutture pubbliche sul territorio, saranno quelli già definiti per l'accesso a dette strutture comunali. Per gli altri Enti verranno utilizzati i seguenti criteri con l'attribuzione di un punteggio: famiglia monoparentale, situazione ISEE, presenza di entrambi i genitori lavoratori, età media dei genitori, presenza nel nucleo familiare di un componente portatore di handicap.

Lo schema di bando comunale verrà approvato dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci.

Il Comune si rivolgerà, quindi, all'Ente Gestore già scelto dalla famiglia per la proposta della convenzione.

Lo schema di convenzione sarà quello previsto e allegato dalla D.G.R. 8/11552.

Per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 i criteri utilizzati sono stati:

- nel caso dei Comuni di Castel Mella, Roncadelle, Ospitaletto l'utente che usufruirà del posto convenzionato dal proprio Comune di residenza pagherà direttamente all'Ente gestore una retta pari a quella che viene applicata nelle strutture pubbliche del proprio Comune in quanto la differenza sarà versata con i fondi in questione.
- nel caso degli altri otto Comuni del distretto, e comunque in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di un raffronto con rette di strutture pubbliche già esistenti il contributo verrà calcolato nel modo seguenti:
  a) situazione ISEE inferiore a € 22.000,00 contributo pari 50% della retta applicata dalla struttura nel limite massimo di € 550,00;
  b) situazione ISEE da € 22.000,01 a € 32.000,00 contributo pari 30% della retta applicata dalla struttura nel limite massimo di € 550,00.

Per la prosecuzione nell'anno scolastica 2013/2014 le risorse complessive a disposizione ammontano a € 36.945,00 oltre eventuali risparmi dell'annualità in corso e comunque non garantiscono una somma adeguata alle necessità che si sono manifestate con gli ultimi due bandi annuali e pertanto si ritiene utile adeguare l'ammontare dei singoli contributi annuali per allargare il più possibile il numero di beneficiari.

Per tutti i Comuni i contributi sono calcolati come segue:

- situazione ISEE inferiore a € 16.000,00 contributo mensile pari a € 50,00;
- situazione ISEE da € 16.000,01 a € 28.000,00 contributo mensile pari a € 30,00.

Per l'anno 2013/2014 stante le risorse a disposizione verrà emesso un unico bando distrettuale e le domande verranno ricevute in ogni singolo Comune. Verrà stilata un'unica graduatoria distrettuale e il contributo verrà adeguato in aumento qualora il numero di domande ricevute non consentisse l'utilizzo di tutto il fondo disponibile, Nel caso opposto un numero di domande superiore al fondo a disposizione verranno finanziale le domande ammesse, in base alla graduatoria stilata con il criterio dell'ISEE crescente, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Il Comune di residenza dell'utente corrisponderà all'Ente gestore privato, con i fondi assegnati, il contributo assegnato per ogni beneficiario.

Monitoraggio del Piano triennale zonale per la prima infanzia

Entro il mese di ottobre, per l'anno scolastico iniziato, ogni Comune dovrà trasmettere, all'Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale copia della graduatoria effettuata per l'utenza che acquisti servizi da privati e le convenzioni stipulate con gli Enti Gestori.

Entro il mese di luglio alla fine dell'anno scolastico ciascun Comune dovrà rendicontare le spese effettivamente sostenute a seguito di ogni posto convenzionato acquistato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

DELIBERAZIONE N. 06 IN DATA 10/06/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO "PROCEDURE TECNICO-OPERATIVE RELATIVE ALLA VIGILANZA SOCIO-ASSISTENZIALE"

La presente deliberazione è composta da n. 2 pagine e n. 1 allegato.

L'anno DUEMILATREDICI addì DIECI del mese di GIUGNO alle ore 15,00 nella sala delle Adunanze

Con atto formale del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci vennero convocati, a seduta, i componenti dell'Assemblea dei Sindaci.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Berlingo	X	
Comune di Castegnato	X	
Comune di Castel Mella	X	
Comune di Cellatica	X	
Comune di Gussago	X	
Comune di Ome		X
Comune di Ospitaletto	X	
Comune di Rodengo Saiano	X	
Comune di Roncadelle	X	
Comune di Torbole Casaglia	X	
Comune di Travagliato	X	

Assistono alla seduta dell'Assemblea dei Sindaci i componenti dell'ufficio Tecnico di piano:

COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Patrizia Albertini	X	
Dott.ssa Marisa Vivenzi	X	
Dott. Armando Sciatti	X	
Ass.Soc. Silvia Della Valle	X	
Ass.Soc. Lara Ancelotti	X	

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco del Comune di Torbole Casaglia, assume la presidenza ai sensi dell'Accordo di Programma e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 06 IN DATA 10/06/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO "PROCEDURE TECNICO-OPERATIVE RELATIVE ALLA VIGILANZA SOCIO-ASSISTENZIALE"

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATA la Legge 328/2000 che prevede, per la realizzazione della politica sociale di zona, la stesura di un Piano di Zona contenente gli interventi da attuare a livello di ambito e le risorse da destinare alla realizzazione degli stessi;

VISTE le "Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014", approvate dalla Regione Lombardia con deliberazione n. IX/2505 del 16/11/2011;

RICHIAMATI l'Accordo di Programma ed il Piano di Zona 2012-2014 approvati con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 12.03.2012 da cui si evince che l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" è l'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale di Brescia Ovest;

CONSIDERATO che La Legge Regionale 3/2008 definisce le competenze in materia di funzionamento degli enti socio-assistenziali dei Comuni sottolineando all'art. 13 comma 1 che gli stessi "sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali" mentre all'art. 14 comma 2 viene precisato che le ASL "esercitano la vigilanza e il controllo sulle unità di offerta pubbliche e private sociali e socio sanitarie".

RITENUTO pertanto necessario delineare le procedure tecnico-operative che necessitano di azioni congiunte tra le parti e le modalità di gestione integrata tra ASL e Comuni/Ambito attraverso un apposito protocollo;

LETTO il protocollo "Procedure Tecnico-Operative Relative Alla Vigilanza Socio-Assistenziale" e concordando con il contenuto dello stesso;

Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci pone in votazione il punto all'Ordine del giorno:
presenti: n. 10
favorevoli: n. 10
astenuti: n. 0
contrari: n. 0

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Piano protocollo titolato "Procedure Tecnico-Operative Relative Alla Vigilanza Socio-Assistenziale" e concordando con il contenuto dello stesso che costituisce parte fondante della presente deliberazione (allegato 1);
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Dario Giannini

Il Coordinatore dell'Ufficio Tecnico di Piano
Dott.Armando Sciatti

Regione Lombardia

ASL Brescia

Direzione Sociale

Procedure tecnico-operative in materia di vigilanza socio assistenziale

Premessa

la Legge Regionale 3/2008 12/3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" disciplina la rete delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie quale insieme integrato di servizi, prestazioni e strutture territoriali in grado di fornire un'adeguata risposta al bisogno di assistenza delle persone e delle famiglie.
Le unità d'offerta operano nell'ambito della programmazione regionale e locale nel rispetto di regole che definiscono i requisiti per l'avvio dell'attività e le condizioni per poter accedere all'accreditamento.
In tal senso la rete sociale, come quella sociosanitaria, assume le caratteristiche di un sistema integrato, dinamico, aperto alla sperimentazione e alla collaborazione tra Enti pubblici e privati.
La stessa Legge Regionale 3/2008 definisce le competenze dei Comuni sottolineando all'art. 13 comma 1 che gli stessi "sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali" mentre all'art. 14 comma 2 viene precisato che le ASL "esercitano la vigilanza e il controllo sulle unità di offerta pubbliche e private sociali e socio sanitarie".
La Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la Legge Regionale n. 3 del 12 Marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" e il Decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 1254/2010 definiscono le competenze dei Comuni e dell'ASL nell'ambito dei servizi alla persona, in ordine all'esercizio e all'accreditamento dell'Unità d'Offerta Sociale.

Alla luce delle normative di cui sopra, nelle quali sono definite le competenze e le responsabilità in capo alle ASL e alle Amministrazioni Comunali, con la presente di seguito vengono delineate le procedure tecnico-operative che necessitano di azioni congiunte tra le parti e le modalità di gestione integrata tra ASL e Comuni/Ambito, in ordine all'esercizio dell'Unità d'Offerta Sociale, come previsto dal DDG n. 1254 del 15 febbraio 2010.

A. Attività di consulenza

Nel caso di richiesta di consulenza da parte di Enti/Soggetti, è opportuno che ASL e Comuni/Ambito, anche congiuntamente procedano a fornire ed assicurare le necessarie informazioni e relativo supporto tecnico-operativo, al fine di valutare e orientare in maniera adeguata la domanda.

B. Comunicazione Preventiva d'Esercizio (C.P.E.)

La Comunicazione Preventiva d'Esercizio (CPE) sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione al funzionamento prevista dalla L.R. 1/86 ed è l'atto indispensabile per l'esercizio delle Unità di Offerta Sociale.
La CPE abilita l'Ente Gestore ad intraprendere , da subito, l'attività d'offerta e comporta una responsabilità diretta ed esclusiva del soggetto gestore.

La CPE è prevista per tutte le unità d'offerta sociali, di cui alla DGR del 13 giugno 2008 n. VIII/7437 e successiva DGR del 17 marzo 2010 n. VIII/11497, e alla DGR n. 11496 del 17.03.2010 e si utilizza inderogabilmente nei seguenti casi:

1. messa in esercizio delle unità d'offerta ovvero quando si intende avviare un'attività;
2. variazione della capacità ricettiva di un'unità d'offerta già in esercizio;
3. trasformazione di un'unità d'offerta esistente ovvero quando si intende modificare la tipologia dell'unità d'offerta;
4. trasferimento in altra sede di un'unità d'offerta esistente anche quando avviene nello stesso stabile o nello stesso Comune;
5. cambiamento del soggetto gestore che nel terzo settore può riguardare anche modifiche statutarie che intervengano sugli scopi sociali.

Presentazione della CPE

La CPE è presentata dall'Ente Gestore in forma di autocertificazione, attraverso il legale rappresentante, che risponde della corretta gestione dell'unità d'offerta e attesta il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa.

La CPE deve essere presentata al competente ufficio Comunale di ubicazione dell'unità d'offerta, allegando le certificazioni inerenti il possesso dei requisiti soggettivi, dei requisiti gestionali ed organizzativi.
Il Comune potrà avvalersi, per l'esame della domanda, del referente dell'attività di vigilanza socio-assistenziale dell'ASL.

L'Ente Gestore invia copia della sola Comunicazione Preventiva d'Esercizio (CPE), esclusa la documentazione, alla Direzione Gestionale Distrettuale ASL (DGD) di competenza territoriale.

La CPE è presentata in forma di autocertificazione e deve indicare chiaramente:
- la denominazione e la capacità ricettiva dell'unità d'offerta identificata tra quelle previste nella rete regionale;
- l'ubicazione dell'unità d'offerta il titolo di godimento dell'immobile in cui ha sede l'unità d'offerta;
- la data di inizio attività.

Nello specifico verranno utilizzati i modelli predisposti dalla Regione e così definiti:
- Allegato 1 : modello di comunicazione
- Allegato 2 : modello di auto dichiarazione

La presentazione della Comunicazione Preventiva di Esercizio consente all'Unità d'offerta di avviare l'attività.

C. Procedimento di messa in esercizio.

A seguito della presentazione della CPE si delineano le seguenti fasi:

FASE 1

Il Comune:
- provvede alla registrazione della richiesta al protocollo; la data di registrazione determina la decorrenza dell'esercizio dell'unità d'offerta (fatta salva una diversa data indicata dalla CPE , secondo quanto indicato nell'allegato 1 decr. 1254/2010);
- verifica la completezza della comunicazione riguardo il possesso dei requisiti soggettivi e l'autocertificazione inerente i requisiti gestionali;
- in caso di documentazione incompleta, il Comune, entro un massimo di 30 giorni, fissa il termine per la presentazione delle integrazioni;
- una volta effettuata la suddetta verifica, richiede formalmente all'ASL, territorialmente competente, la visita di vigilanza.

Nel caso in cui l'unità d'offerta venga gestita direttamente dal Comune sarà il responsabile del Servizio oppure, in caso di gestione associata, il responsabile dell'Ambito territoriale, ad informare l'ASL della messa in esercizio dell'unità d'offerta mediante comunicazione scritta del possesso dei requisiti per attivare la visita di vigilanza.

FASE 2

L'ASL:
- entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione della vigilanza da parte del Comune, effettua la visita;
- comunica all'Ente Gestore e al Comune/Ambito l'esito dell'attività di vigilanza entro 75 giorni (fatta salva una diversa data indicata dalla CPE - cfr. allegato 1 decr. 1254/2010), attraverso il verbale di vigilanza.

FASE 3

Il Comune/Ambito, nel caso in cui emergano dal verbale ASL criticità e rilievi, con atto formale richiede all'Ente Gestore l'adeguamento alle prescrizioni formulate, definendone la tempistica.
Tale comunicazione verrà inviata all'ASL per consentire alla stessa, alla scadenza dei termini, la verifica dell'adempienza alle prescrizioni.
Nel caso in cui le prescrizioni siano di difficile superamento a causa di imprevisti in corso d'opera, sarà compito del Comune/Ambito e dall'equipe di vigilanza dell'ASL attivare una consulenza congiunta con l'Ente, al fine di individuare le adeguate soluzioni.
Nel caso in cui l'esito sia positivo l'ASL conclude l'iter valutativo mediante l'invio del verbale al Comune e all'Ente Gestore; l'unità di offerta è operativa.
Il Comune/Ambito darà ufficiale comunicazione alla Regione, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale e Volontariato, e per conoscenza all'ASL dell'attivazione della nuova Unità di Offerta.

D. Vigilanza routinaria

L'ASL procede con propria programmazione, prevista dal Piano Controlli annuale, come stabilito dalla Regione Lombardia, alla vigilanza sulle unità di offerta socio-assistenziali secondo le percentuali indicate per le tipologie di unità d'offerta.
I controlli riguardano gli aspetti strutturali, gestionali, tecnologici e organizzativi, seguendo le indicazioni procedurali D.g.d. n. 1254 del 15.02.2010.

E. Segnalazioni

Nel caso in cui l'ASL o il Comune ricevano segnalazioni di inadempienza/criticità inerenti Unità d'offerta autorizzate oppure segnalazioni di servizi attivati e non autorizzati, si procederà ad una valutazione congiunta della problematica segnalata e si definiranno le procedure/azioni conseguenti.

F. Nota

Qualora all'interno di singoli Comuni/Ambiti siano previsti modalità organizzative specifiche circa la presentazione di domande per l'attivazione di Unità di Offerta socio-assistenziali (ad esempio Portale SUAP-Sportello unico per le imprese della Comunità Montana di Valle Trompia) è opportuno che vengano applicate le medesime procedure previste nel presente documento.

A cura:
Direzione Sociale ASL Brescia Dr.ssa Anna Calvi
Staff di Direzione Sociale Dott. Piergiorgio Guizzi
Dipartimento PAC Ing. Germano Castellani
Referenti Vigilanza Socio Assistenziale:
Dr.ssa Maria Ruggeri DGD 1, Dr.ssa Maria Corti DGD 2, A.S. Consuelo Silvestri DGD 3, Dr. Guido Parigi DGD 4, Dott.ssa Antonella Colombo DGD 4, A.S. Letizia Sudati DGD 5, Dr. Sergio Turri Zanoni DGD 6 e Dr.ssa Andreina Citroni DGD 6.
Referenti Uffici di Piano:
Dott.ssa Rosaria Marrese Ambito 1, Dott. Armando Sciatti Ambito 2, Dott. Angelo Linetti Ambito 3, Dott.ssa Silvana Simoni Ambito 4, Dott.ssa Raffaella Delledonne Ambito 5, Dott.ssa Piera Valenti Ambito 6, Dott.ssa Rosa Simoni Ambito 7, Dott. Nicola Zanazza Ambito 8, Dott. Paolo Gualtieri Ambito 9, Dott. Gianpietro Pezzoli Ambito 10, Dott.ssa Alessandra Sabaini Ambito 11.

MARELLI 3485652355

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"OVEST SOLIDALE"
29 AGO 2013
Prot. n. 0801

Auser
Volontariato Brescia

UNA TELEFONATA NON SOLO ALLUNGA LA VITA: PUO' MIGLIORARLA.
Progetto Auser di Telefonia sociale in uscita

Le nostre comunità si stanno popolando di persone anziane ancora autosufficienti ma fragili. Fragilità originata dall'essere generazioni impreparate a vivere a lungo, dall'avere scarsi contatti umani, dovuti sia alla non relazione con i vicini, che alla propria fragilità fisica o psichica che impedisce loro di uscire da casa per intrattenere rapporti sociali, men che meno per avere vita sociale.
Spesso sono persone sole, in seguito a vedovanza, in media fra i 75 e gli 84 anni, anche con discrete condizioni economiche, che hanno allentato i rapporti con i parenti (spesso anch'essi anziani, come fratelli e sorelle), i cui figli e figlie, se presenti, risiedono lontano o sono difficilmente raggiungibili per motivi di lavoro.
Questa solitudine accelera, come dimostrato dalla letteratura scientifica, un deperimento a livello fisico e psichico, riduce i livelli di autonomia, di autostima e di fiducia, aspetti che impediscono alle persone di imparare a convivere con le limitazioni e le patologie dell'età. Le sospinge verso la non autosufficienza prima del tempo, gravando di richieste le famiglie, la collettività, in primo luogo l'Ente locale.

L'essere mantenuti in contatto, per un monitoraggio costante delle loro condizioni di autonomia e per un supporto morale, può permettere a molte persone anziane di allontanare nel tempo il rischio di non auto sufficienza o, addirittura, escluderlo.
La proposta di Auser di un servizio di telefonia in uscita ha questa finalità.
Operatori preparati si mettono in contatto con le persone segnalate dall'assistente sociale del Comune. Il contatto è fissato con regolarità, sia per il giorno che per l'ora: questo rasserena la persona perché sa chi la chiama e diventa un appuntamento fisso all'interno della settimana che contribuisce ad infondere sicurezza.
Il colloquio si avvia sulle generalità, come ogni conversazione iniziale, per poi spostarsi su aree tematiche, concordate con l'assistente sociale come fuoco di osservazione: verifica della somministrazione dei farmaci, della dieta alimentare, dell'igiene personale, dei rapporti parentali e di vicinato, necessità di supporto alla mobilità, corrette informazioni sull'uso dei servizi assistenziali e sanitari, sociali, del tempo libero, ecc. All'atto della segnalazione sarà compito della assistente sociale indicare le problematiche da tenere sotto osservazione (vedi esempio di scheda allegata).
Compito dell'operatore della telefonia è quello di riferire, a scadenze concordate, le condizioni della persona segnalata e, qualora nella conversazione si presentassero situazioni anomale, avvertire l'assistente sociale o il parente indicato dalla stessa (vedi esempio di scheda allegata).
La telefonia in uscita è un servizio che Auser eroga in stretta collaborazione con l'assistente sociale del territorio, che favorisce una sinergia con le associazioni locali di volontariato per concordare interventi programmati e su richiesta al bisogno.
Gli operatori della telefonia sociale Auser sono formati e fruiscono di attività di supervisione delle modalità operative e delle dinamiche relazionali al fine di garantire un contatto telefonico equilibrato, mirato e riservato.
A scadenze concordate, Auser presenterà all'Ente locale un rapporto dettagliato degli interventi di telefonia attuati, e si metterà a disposizione per eventuali suggerimenti e modifiche migliorative.

Auser
Volontariato Brescia

Fac simile **Scheda di segnalazione**

Comune di:
Assistente sociale:

Sig.....nato-ta il.....a.....

Residente in via.....

n. telefonico.....

contattare: il giorno..... Alle ore.....

Stato civile: celibe-nubile
Coniugato-coniugata
Vedovo-vedova
Separato/ta-divorziato/ta

Situazione familiare: vive solo-sola
Vive con coniuge
Vive nella casa del figlio-figlia
Vive nella propria casa con figlio-figlia
Vive con nipoti
Vive con fratelli o sorelle
.....

Situazione lavorativa precedente:.....

Problemi sanitari.....
Sociali.....

Aspetti da tenere sotto osservazione: es. alimentazione (se corretta), dosi medicinali, igiene personale, condizione di salute fisica ed emotiva, utilizzo corretto elettrodomestici, accessibilità e sicurezza ambienti domestici, aspetti legati alla mobilità, ecc.....

Persone o associazioni di riferimento per eventuali aiuti: per trasporto, per buon vicinato, per partecipare eventi ricreativi, sociali, culturali, ecc.....

Persone cui riferire per eventuali problematiche: .....

auser
Volontariato Brescia

Fac simile **Scheda per l'operatore**

Nome dell'utente:.....

Chiamata del:.....alle ore.....

Argomento trattato:.....
.....

Eventuali anomalie riscontrate durante la conversazione: tono della voce, tono dell'umore, paure o agitazione, richieste di aiuto, malessere, segnalazione maltrattamenti, indisponibilità alla conversazione,
ecc.....

Eventuali persone-associazioni interpellate:
assistente sociale.....
altri.....

Motivo-obiettivo.....

Decisione-risposta.....

Aspetti da tenere in osservazione.....